



STRUMENTI

I CREDITI

Data ultimo aggiornamento:
31 marzo 2017

Ultimo documento considerato:
Principio contabile OIC n. 15

INDICE

I CREDITI

PARTE PRIMA – IL PRINCIPIO CONTABILE N. 15

1. DEFINIZIONE.....	pag.	6
2. CLASSIFICAZIONE	pag.	9
2.1 Crediti dell'attivo immobilizzato	pag.	10
2.2 Crediti dell'attivo circolante.....	pag.	11
2.3 Il Bilancio delle società in forma abbreviata e delle micro imprese.....	pag.	12
2.4 Principi di redazione del bilancio	pag.	13
3. VALUTAZIONE.....	pag.	13
3.1 Modalità di applicazione del criterio del costo ammortizzato	pag.	14
3.2 Crediti di natura finanziaria	pag.	26
3.3 Imprese di minori dimensioni	pag.	27
4. SVALUTAZIONI DEI CREDITI	pag.	27
4.1 Resi e rettifiche di fatturazione	pag.	29
4.2 Sconti ed abbuoni	pag.	29
5. INTERESSI COMPRESI NELL'IMPORTO DEI CREDITI.....	pag.	30
6. CANCELLAZIONE DEI CREDITI.....	pag.	31
7. INTERESSI DI MORA	pag.	33
8. CREDITI PER CONFERIMENTI DI OPERE E SERVIZI	pag.	33
8.1 Trattamento fiscale	pag.	34
9. NOTA INTEGRATIVA.....	pag.	35
9.1 L'informativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese	pag.	37
9.2 Disciplina transitoria	pag.	37
10. LE NORME FISCALI	pag.	38
10.1 La disciplina fiscale di coordinamento con le nuove regole di contabilizzazione	pag.	38
10.1.1 La svalutazione dei crediti	pag.	39

10.1.2	La gestione extracontabile delle svalutazioni fiscali	pag.	42
10.1.3	Le perdite su crediti.....	pag.	43
10.1.4	Le perdite su crediti ceduti con la forma pro-soluto	pag.	56
10.1.5	Le perdite su crediti verso debitori stranieri.....	pag.	57
10.1.6	La deducibilità della svalutazione crediti nell'affitto di azienda.....	pag.	57
10.2	Enti creditizi, finanziari e imprese di assicurazione	pag.	58
10.2.1	Deducibilità delle perdite	pag.	58
11.	PROCEDURE DI CONTROLLO	pag.	61

PARTE SECONDA – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

12.	DEFINIZIONE.....	pag.	72
13.	RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE	pag.	72
14.	I CREDITI A BREVE TERMINE.....	pag.	74
15.	VALUTAZIONI SUCCESSIVE.....	pag.	74
16.	PERDITE SU CREDITI.....	pag.	75
17.	IMPAIRMENT TEST	pag.	75
18.	TRANSIZIONE AGLI IAS.....	pag.	77

I CREDITI

a cura di Ceppellini Lugano & Associati

N.B. Le parti evidenziate in grigio sono quelle che contengono gli aggiornamenti più recenti.

PARTE PRIMA – IL PRINCIPIO CONTABILE N. 15

Il principio contabile n. 15 riguarda la definizione dei crediti e la loro valutazione e rappresentazione nel bilancio.

I crediti non sono solo quelli relativi alle operazioni che danno origine a ricavi ma anche quelli relativi ad operazioni diverse quali, ad esempio, i finanziamenti¹. Il principio contabile non tratta la problematica connessa alla conversione in euro di partite in moneta estera, i crediti derivanti da operazioni con enti correlati (ad es. crediti verso soci per sottoscrizione di capitale sociale, i crediti per vendite a dipendenti) ed ai crediti derivanti da particolari contratti (leasing, commesse a lungo termine) che costituiscono oggetto di documenti separati.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2016, il D.lgs 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto nel Codice civile sostanziali novità, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio delle società che adottano i principi contabili nazionali. Di conseguenza, nel mese di dicembre 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali (tra i quali l'OIC 15).

Con la pubblicazione della nuova versione dell'OIC 15 il principio contabile in esame ha subito una serie di modifiche sostanziali rispetto al passato.

Nella seguente tabella si riassumono i principali interventi apportati al documento contabile in esame:

Nuove definizioni	<p>L'OIC ha inserito una serie di definizioni tratte dai principi contabili internazionali che fanno riferimento ai concetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>costo ammortizzato;</u> • <u>criterio dell'interesse effettivo;</u> • <u>tasso di interesse effettivo;</u> • <u>costi di transazione.</u>
Classificazione delle voci	<p>La struttura del principio, coerentemente con la diversa disciplina applicabile, contempla la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del c.c. e bilanci delle micro-imprese ex art. 2435-ter del c.c. in appositi sotto-paragrafi dei capitoli dedicati alla classificazione e al contenuto delle voci, alla rilevazione iniziale, alla valutazione successiva e all'informativa di nota integrativa.</p>
Rilevazione iniziale e valutazione	<p>È stata recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato ai fini della rilevazione e valutazione dei crediti. Inoltre, sono state dettate le regole conseguenti all'introduzione dell'obbligo previsto per i crediti di</p>

¹ F. Roscini Vitali, *Guida operativa ai principi contabili*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, pagg. 101 e segg.

	tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione al costo ammortizzato. Da tale previsione discende il procedimento di attualizzazione dei crediti utilizzando il tasso di interesse di mercato in sede di rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti significativamente dal tasso di interesse di mercato, sempreché gli effetti dell’attualizzazione producano effetti rilevanti sul bilancio.
Nota integrativa	È stata precisata l’informativa da inserire in nota integrativa per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata mentre per le micro imprese è stato previsto l’esonero di redazione della nota integrativa.

1. DEFINIZIONE

I crediti oggetto del principio contabile rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinate somme. Gli elementi che devono essere considerati sono i seguenti:

- l’origine,
- la natura del debitore,
- la scadenza.

Con riferimento all’origine dei crediti si possono distinguere:

- i crediti sorti in relazione all’attività caratteristica dell’impresa, ossia derivanti dalla vendita dei prodotti o anche di altri beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino;
- i crediti sorti in relazione ad operazioni di finanziamento (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi ai ricavi, bensì ad operazioni che hanno oggetto direttamente denaro);
- i crediti sorti in relazione alla gestione non caratteristica dell’impresa, quali i crediti verso l’erario, verso istituti di previdenza, ecc.

Il principio contabile specifica che i crediti sorti in relazione all’attività caratteristica dell’impresa sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi, e pertanto quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni o servizi si è concluso,
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà (considerando il trasferimento dei rischi e benefici).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, salvo diverse condizioni degli accordi contrattuali, si chiarisce che:

- a) per i **beni mobili**: in caso di vendita, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni;
- b) per i **beni immobili**: il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data di stipulazione del contratto di compravendita;
- c) per i **servizi** lo scambio si considera avvenuto quando il servizio è reso;

d) nel caso di **vendita a rate con riserva della proprietà**, il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata mentre assume i rischi dal momento della consegna (ai sensi dell'articolo 1523 del Codice civile). Pertanto, i ricavi e i relativi crediti dovranno essere rilevati dal momento della consegna (indipendentemente dal passaggio di proprietà).

Per i crediti sorti non in relazione a ricavi, invece, l'iscrizione in bilancio può avvenire se giuridicamente sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano, sotto il profilo giuridico, un'obbligazione di terzi verso l'impresa.

Inoltre, i crediti incassabili con attività diverse dalle disponibilità liquide devono essere valutati al relativo valore corrente di mercato.

L'informazione relativa alla natura del debitore risulta importante in quanto la sua mancanza porterebbe il lettore del bilancio a ritenere che i crediti esposti derivino dall'ordinaria attività commerciale.

Con riferimento alla natura del debitore si distinguono:

- i crediti verso clienti, se si tratta di crediti derivanti dalla vendita dei prodotti o anche di altri beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino;
- i crediti verso altre società del gruppo, cioè le società controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "sorelle"). L'indicazione di tali crediti è importante per due ordini di motivi: il primo è relativo al fatto che i contratti con le consociate possono essere condotti su una base contrattuale non dipendente. In secondo luogo tali crediti possono avere caratteristiche di realizzo molto diverse rispetto agli altri. A tale informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali – quella riferite alle parti correlate, come richiesto dall'articolo 2391-bis del Codice Civile;
- i crediti verso altri soggetti, come ad esempio i crediti sorti nei confronti dell'erario o istituti di previdenza.

Quando all'interno delle categorie sopra indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche, di cui è importante che il lettore abbia conoscenza, tali crediti devono avere separata indicazione nella nota integrativa.

Per tutte le voci di bilancio che rappresentano i crediti vale il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'articolo 2423 del Codice Civile, nonché l'obbligo di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

Infine relativamente alla scadenza si possono distinguere i crediti:

- a breve scadenza,
- a media o lunga scadenza.

Tale distinzione ha l'obiettivo di dare informazioni sulla struttura finanziaria dell'impresa strettamente correlata con la classificazione delle voci patrimoniali secondo il grado di liquidità. La separazione tra le due tipologie di scadenza viene fatta in base all'esercizio amministrativo: sono pertanto a breve i crediti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono oltre; unica eccezione a questo criterio di ripartizione è il caso dei crediti commerciali per i quali la dilazione a medio-lungo termine non rappresenta una condizione normale di vendita, configurando un'operazione di carattere finanziario. Ne consegue, altresì, che i crediti di natura finanziaria con scadenza entro 12 mesi non devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, ma nell'attivo circolante.

Inoltre, ai fini della distinzione dei crediti a breve o a media-lunga scadenza, è necessario anche tener conto:

- dei fatti e degli eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria;
- dell'adempimento da parte del debitore nei tempi previsti del contratto;
- dell'orizzonte temporale ritenuto ragionevole dal creditore per esigere il credito vantato.

In generale, per i crediti esiste la possibilità di una duplice collocazione nell'ambito dell'attivo dello stato patrimoniale. I crediti possono infatti essere collocati:

- nelle immobilizzazioni finanziarie;
- nell'attivo circolante.

La differente classificazione deve tenere conto della "durata" del bene, in ossequio alle disposizioni generali fissate dall'articolo 2424-bis del Codice Civile per la redazione dello stato patrimoniale.

Gli importi rilevanti di debiti verso propri debitori devono essere classificati tra le passività, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di importi rilevanti di crediti verso propri creditori.

Il principio contabile stabilisce che gli importi rilevanti di debiti e crediti verso rispettivamente propri creditori o debitori devono essere classificati tra le passività ovvero le attività di bilancio distintamente, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale.

A tale proposito, si evidenzia che l'articolo 1243 del Codice Civile stabilisce che la compensazione si verifica tra due debiti che:

- hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere,
- sono ugualmente liquidi ed esigibili.

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni effettuate e degli altri accantonamenti operati al fine di rettificarli (resi, sconti ed abbuoni) e ridurli al presunto valore di realizzo.

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono invece iscritti distintamente alla voce A dello stato patrimoniale, distinguendo la parte già richiamata.

I principi contabili applicabili in generale ai crediti si applicano anche alle cambiali attive. Tali effetti attivi, infatti, non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti, ma soltanto una maggiore negoziabilità e maggiori garanzie di recupero.

Le novità introdotte dal D.lgs n. 139/2015 hanno rivoluzionato il sistema previgente per quanto concerne i criteri di valutazione dei crediti, inserendo il **criterio del costo ammortizzato** per la rilevazione e valutazione dei crediti al precedente criterio del valore presumibile di realizzo.

Pertanto, la nuova versione del principio contabile n. 15, pubblicata a dicembre 2016, ha consentito di avvicinare maggiormente il Codice civile ai principi contabili internazionali.

La **definizione di costo ammortizzato** fa riferimento, per espresso rinvio all'art. 2426, comma 2, del Codice civile, alle regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS 39, par. 9) per cui: "il costo ammortizzato di un'attività o una passività finanziaria rappresenta il valore a cui queste sono state valutate al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e

dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o indirettamente attraverso l'uso di accantonamenti) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Al fine della determinazione del costo ammortizzato è necessario tener conto:

- **del criterio dell'interesse effettivo:** è un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo;
- **del tasso di interesse effettivo:** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità:

- deve valutare i flussi finanziari considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (ad esempio, la possibilità di pagamento anticipato);
- non deve considerare le perdite future su crediti.

Il calcolo include tutti gli oneri pagati o ricevuti tra le parti del contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti;

- **dei costi di transazione:** sono costi accessori necessari per la contrazione di un debito o un credito tra i quali rientrano onorari e le commissioni pagati a agenti, consulenti o mediatori, i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti e qualsiasi altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza.

Questi costi:

- devono essere inclusi nel calcolo del costo ammortizzato attraverso l'utilizzo del criterio dell'interesse effettivo;
- devono essere ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

2. CLASSIFICAZIONE

L'articolo 2424 del Codice Civile prevede che i crediti possano essere inseriti in bilancio, a seconda della loro natura, all'interno delle immobilizzazioni o nell'attivo circolante: infatti le voci di stato patrimoniale interessate sono:

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B.III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

2) Crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso imprese controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri.

C.II Attivo circolante. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) verso clienti

- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - 5-bis) crediti tributari;
 - 5-ter) imposte anticipate;
 - 5-quater) verso altri.

Gli acconti a fornitori, rappresentando diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, non devono essere esposti tra i crediti, bensì, a seconda dell'origine, nelle voci relative alle immobilizzazioni immateriali, materiali o all'interno dell'attivo circolante; tuttavia gli acconti per gli acquisti di immobilizzazioni finanziarie sono da iscrivere nella voce B.III.2.d-bis, mentre gli acconti a fronte di prestazioni di servizi sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5-quater.

L'articolo 2424 del Codice Civile richiede che negli schemi di stato patrimoniale e, conseguentemente, anche nel conto economico sia fornita l'informazione relativa alle imposte differite e anticipate; in particolare, la voce 5-ter accoglie nell'attivo di stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate.

2.1 Crediti dell'attivo immobilizzato

Nell'attivo immobilizzato i crediti sono indicati alla voce B.III 2 e sono suddivisi in base alla seguente classificazione:

- verso imprese controllate,
- verso imprese collegate,
- verso controllanti,
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- verso altri.

L'articolo 2424 del Codice Civile stabilisce che per ciascuna voce iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere separatamente indicato l'importo dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo.

In tali voci devono essere iscritti tutti i crediti ottenuti dalle società del gruppo che possono avere natura finanziaria; vanno anche iscritti i crediti derivanti dai finanziamenti erogati o da conti correnti di tesoreria aperti dalla società capogruppo nei confronti delle società appartenenti al gruppo, nell'ambito della gestione centralizzata delle risorse finanziarie. Nella voce "crediti verso controllanti" non dovranno invece essere iscritti i crediti per versamenti ancora dovuti, in quanto per essi esiste una voce specifica.

Ricordiamo infine che il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto l'articolo 2497 del Codice Civile, che detta una disciplina applicabile a qualsiasi tipo di gruppo societario, indipendentemente dal tipo di società che ne fanno parte. La normativa di riferimento non definisce in modo puntuale il concetto di gruppo d'impresa. Le previsioni degli articoli 2497 e seguenti riguardano la responsabilità della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente svolta, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. Il principale motivo che ha portato alla stesura di tale articolo è stato quello di indirizzare gli amministratori della holding verso un tipo di direzione volta a raggiungere gli interessi collettivi senza violare i principi di corretta gestione

societaria e imprenditoriale; le motivazioni che hanno indotto l'organo amministrativo delle società controllate ad attenersi alle direttive delle società controllanti deve essere adeguatamente illustrate nella relazione sulla gestione, con l'indicazione dei processi decisionali che hanno influenzato la gestione del gruppo.

In nota integrativa devono essere inseriti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che svolge la direzione e il coordinamento, al fine di rendere noti ai soggetti interessati il valore e la composizione del patrimonio esistente a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività

2.2 Crediti dell'attivo circolante

La voce C.II deve essere obbligatoriamente suddivisa in sottovoci, dedicate rispettivamente ai crediti:

1. verso clienti
2. verso imprese controllate
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5-quater) verso altri.

Crediti tributari

La voce 5-bis accoglie le imposte versate in eccedenza, quali per esempio i crediti verso l'erario per I.V.A., imposte dirette e altre partite fiscali in attesa di rimborso. I crediti per acconti IRAP e IRES e le ritenute d'acconto subite devono essere compensate con i relativi debiti al fine di esporre il saldo netto del debito per imposte nel conto "debiti tributari".

Il Codice Civile non detta nessun tipo di regola per la valorizzazione dei crediti tributari; essa, pertanto, deve avvenire secondo la regola generale prevista dall'articolo 2426, n. 8, ovvero in base al presumibile valore di realizzo.

Imposte anticipate

Le imposte anticipate formano oggetto del principio contabile n. 25. Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, nell'esercizio in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione di imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. La ragionevole certezza deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili. E' inoltre precisato che l'importo iscritto tra le imposte anticipate deve essere rivisto ogni anno, in quanto occorre verificare che vi sia ancora la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili; allo stesso modo le imposte non contabilizzate in passato, in quanto non sussistevano i presupposti, devono essere iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

Secondo il Documento n. 1 dell'Organismo Italiano di Contabilità le imposte anticipate devono essere esposte separatamente dai crediti tributari in quanto la loro natura non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto quella di minori imposte da pagare in futuro. Di qui l'indicazione di "imposte

anticipate”, non preceduta dal termine “crediti” né dalla proposizione “per”. La voce “imposte anticipate” non rappresenta, pertanto, un credito vero e proprio, ma la semplice aspettativa di dover sostenere, negli esercizi futuri, minori esborsi per imposte rispetto a quelli conteggiati sul reddito di competenza.

Altri crediti

La voce “crediti verso altri” accoglie i crediti verso terzi che non trovano collocazione in altre voci dell’attivo circolante, quali:

- crediti per il personale (per anticipi su retribuzioni future o spese di viaggio);
- crediti verso agenti e commissionari;
- crediti verso enti previdenziali e assistenziali;
- crediti verso obbligazionisti;
- crediti per contributi dello Stato (o da enti pubblici) in conto capitale o in conto esercizio che l’impresa vanta a seguito dell’iscrizione degli stessi per competenza, ossia al momento in cui è maturato con ragionevole certezza il diritto alla loro erogazione.

2.3 Il Bilancio delle società in forma abbreviata e delle micro imprese

L’organismo Italiano di Contabilità ha inserito il paragrafo 28 relativo alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis del Codice civile) e alle micro imprese (ex articolo 2435-ter del Codice civile).

Al fine di una migliore semplificazione, si riportano nella seguente tabella i limiti dimensionali delle società che redigono il bilancio ordinario, abbreviato e le micro imprese:

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello stato patrimoniale	≤ 175.000 euro	≤ 4.400.000 euro	> 4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 350.000 euro	≤ 8.800.000 euro	> 8.800.000 euro
Dipendenti occupati durante l’esercizio	≤ 5 unità	≤ 50 unità	> 50 unità

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani (possono, quindi, essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi).

Pertanto, possono essere ricomprese nella voce C.II:

- la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”;
- la voce D “Ratei e risconti”.

In ogni caso nella voce C.II devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Inoltre, possono essere raggruppate alcune voci di conto economico con le seguenti modalità:

- le voci C16 (b) e C16 (c) *“Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*;
- le voci D18 (a), D18 (b), D18 (c) e D18 (d) *“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di rivalutazioni, partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e strumenti finanziari derivati”*;
- le voci D19 (a), D19 (b), D19 (c) e D19 (d) *“Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e strumenti finanziari derivati”*.

Le stesse regole sono applicate anche ai bilanci delle micro imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del Codice civile.

2.4 Principi di redazione del bilancio

L’Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato i nuovi principi contabili sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e del principio di rilevanza.

In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis nell’articolo 2423-bis del Codice civile, il D.Lgs n. 139/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In questo modo, la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, superando così gli aspetti meramente formali.

Viceversa, con l’introduzione del principio della rilevanza, l’OIC ha voluto fornire un approccio più tecnico e operativo ai nuovi principi contabili ex articolo 2423, comma 4, del Codice civile per cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa”*.

In buona sostanza, in questo modo, è stato recepito un principio che era già presente nel nostro ordinamento ed è stata consentita la possibilità di omettere di rilevare in bilancio gli accadimenti gestionali considerati non significativi.

3. VALUTAZIONE

Secondo i nuovi principi contabili per i crediti è prevista l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e del meccanismo dell’attualizzazione.

Difatti il riformulato articolo 2426, comma 1, n. 8, del Codice civile prevede che: *“I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”* (norma così sostituita dall’[articolo 6](#), comma 8, lett. g), del D.Lgs n. 139/2015).

Il legislatore ha, in questo modo, previsto la necessità di tener conto del *“fattore temporale”* per l’effettuazione o meno dell’attualizzazione degli stessi crediti al momento della rilevazione iniziale. L’attualizzazione non è altro che uno strumento volto a rendere economicamente omogenei i diversi valori espressi in bilancio².

Inoltre, è stato anche previsto che quando un **credito nasce da uno scambio di beni e servizi** lo stesso rimane iscritto tra i crediti dell’attivo circolante anche se la sua scadenza è postergata oltre l’anno. In particolare, l’articolo 2426, numero 8, del Codice civile ha disposto l’applicazione del costo ammortizzato

² Cfr. Marco Venuti e Anna Rita Mauro, *Criterio del costo ammortizzato e processo di attualizzazione per i crediti e i debiti in bilancio*, Corriere tributario, 12/2016, p. 941.

a tutti i crediti senza distinguere la loro origine, pertanto ai fini classificatori è del tutto indifferente se la postergazione della scadenza avvenga inizialmente oppure successivamente.

In virtù dell'art. 2423, comma 4, del Codice civile il criterio del costo ammortizzato **può non essere applicato** qualora gli effetti siano irrilevanti, e, quindi, nel caso di:

1. crediti con **scadenza inferiore ai 12 mesi;**

ovvero

2. crediti con **scadenza superiore ai 12 mesi** qualora:

- i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo;
- e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di mercato.

Coloro che utilizzano queste semplificazioni devono **darne notizia in nota integrativa**.

In questo caso, il credito deve essere inizialmente iscritto al valore nominale e ridotto (svalutato) in presenza di cause di inesigibilità al fine di adeguarlo al presumibile valore di realizzo. Gli eventuali costi di transazione (che non devono essere significativi) sono rilevati nei risconti attivi³.

Sono state esonerate dall'adozione del criterio del costo ammortizzato le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese (ex artt. 2435-bis e ter del codice civile) le quali hanno la facoltà di continuare ad applicare il criterio previgente del valore presumibile di realizzo.

Di seguito si riepilogano le modalità di rilevazione dei crediti ante e post D.lgs n. 139/2015:

	Ante D.lgs n. 139/2015	Post D.lgs n. 139/2015
Bilancio ordinario	Valore presumibile di realizzo	Costo ammortizzato + Valore presumibile di realizzo
Bilancio abbreviato	Valore presumibile di realizzo	Facoltà di iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo (senza applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione)
Bilancio delle micro imprese	Valore presumibile di realizzo	Facoltà di iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo (senza applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione)

3.1 Modalità di applicazione del criterio del costo ammortizzato

In via preliminare, ai fini di maggiore chiarezza, si riepilogano nella seguente tabella alcune definizioni rilevanti per la determinazione del costo ammortizzato:

³ Cfr. "Il nuovo bilancio" - Guida pratica, Il Sole 24 ore, pagina 48.

Tasso di interesse nominale	Rappresenta il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti.
Tasso di interesse effettivo	Rappresenta il tasso interno di rendimento (TIR) che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali	Rappresenta il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto, ma non considera i costi di transazione.
Tasso di interesse di mercato	Rappresenta il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Qualora **non siano presenti differenze rilevanti tra il tasso contrattuale e il tasso di mercato** può essere utilizzato il metodo del costo ammortizzato **senza attualizzazione** [OIC 15 - dicembre 2016, par. 34] e il **valore iniziale del credito sarà pari:**

- **al valore nominale (al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni);**
- **umentato dei costi di transazione.**

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**.

Il tasso di interesse effettivo (secondo il criterio dell'interesse effettivo) deve essere calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito e successivamente utilizzato per la sua valutazione.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo devono essere determinati tenendo in considerazione:

- tutti i termini contrattuali della transazione** che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto;
- non includendo le perdite e le svalutazioni future dei crediti** (salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità).

Viceversa, nel caso in cui l'effetto temporale sia rilevante deve applicarsi il metodo del costo ammortizzato con **attualizzazione**.

Qualora il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato**, deve essere utilizzato il tasso di interesse di mercato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In questo caso, il valore di iscrizione iniziale del credito sarà pari:

- **al valore attuale dei flussi finanziari futuri;**
- **pur sempre aumentato degli eventuali costi di transazione.**

Per poter procedere al conteggio del costo ammortizzato (nonché dell'attualizzazione qualora ne ricorrano i presupposti) è necessario avere una stima dei flussi di cassa finanziari attesi in entrata con le relative date di incasso nonché della conoscenza dei costi di transazione.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale, **occorre calcolare il tasso di interesse effettivo** ovvero il TIR (tasso interno di rendimento) costante lungo la durata del credito (che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri e il suo valore di rilevazione iniziale), al quale si affianca l'eventuale tasso di attualizzazione⁴. Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosti dai tassi di mercato, esso non deve essere comunque aggiornato.

Con l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato: i costi iniziali e quelli accessori non sono più oggetti di capitalizzazione e ammortamento costante nel periodo ma sono portati in aumento al valore di prima iscrizione del credito e di seguito ammortizzati facendo ricorso al metodo dell'*ammortized cost*. Pertanto, la metodologia in esame permette di spalmare nel tempo il differenziale tra il costo iniziale e il valore di rimborso di un'attività o di una passività finanziaria⁵.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi (nel caso in cui non siano previsti interessi ovvero siano presenti tassi di interesse contrattuale significativamente diversi da quelli di mercato) devono essere rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il valore nominale deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito (pertanto, la loro iscrizione iniziale avviene ad un valore inferiore rispetto a quello nominale a causa dello scorporo degli interessi impliciti calcolati con la formula del TIR sulla base dei tassi di mercato).

Nel caso, invece, di **crediti di natura finanziaria**, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale (salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura). La società deve, quindi, valutare gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato. Difatti questa analisi può anche portare a concludere che tale differenza iniziale non abbia natura di provento od onere finanziario di conto economico. In proposito il principio affronta i casi del finanziamento infruttifero o a tassi inferiori al mercato erogato dalla società controllante alla controllata ed il caso dei finanziamenti concessi ai dipendenti della società a condizioni di particolare favore (sul punto, si rimanda al successivo paragrafo n. 3.2).

La presenza dell'Iva complica la rilevazione poiché si tratta di un debito immediato che viene recuperato nel tempo, per cui l'attualizzazione fa sorgere un onere finanziario⁶ (si faccia riferimento all'esempio 1 riportato tra gli esempi illustrativi del nuovo OIC 15).

Successivamente al momento di rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è il seguente:

1. **incrementare il credito degli interessi** di competenza del periodo di riferimento al tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
2. **decrementare il valore del credito degli incassi per interessi e capitale** intervenuti nel periodo;
3. **decrementare/incrementare il valore per tener conto di eventuali svalutazioni o ripristini di valore.**

Qualora, successivamente alla rilevazione iniziale, la società dovesse rivedere le proprie **stime** di flussi finanziari futuri (ad esempio, prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve:

⁴ Cfr. "Il nuovo bilancio" - Guida pratica, Il Sole 24 ore, pagina 48.

⁵ Cfr. "Il nuovo bilancio" - Guida pratica, Il Sole 24 ore, pagina 49.

⁶ Cfr. "Per i crediti e debiti il test del costo ammortizzato", sezione Norme e tributi, Il Sole 24 ore, 23 gennaio 2017, n. 22.

- ricalcolare il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data deve essere rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari;
- nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata deve essere rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non deve essere successivamente ricalcolato. In via del tutto eccezionale, qualora il tasso di interesse nominale contrattuale sia variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri dovranno essere rideterminati periodicamente⁷.

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi riportati nel principio contabile in esame che chiariscono la modalità di calcolo del criterio del costo ammortizzato:

ESEMPIO: Finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato

2A - Finanziamenti nei confronti di terzi

Il 1° gennaio 2016 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di € 1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 2016 – 31 dicembre 2020). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo dell'1,6847% annuo.

CASO: tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosta significativamente dai tassi di mercato (calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione)

⁷ Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre, inoltre, ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso delle clausole contrattuali di "stepup" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (ad esempio, il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza). Vedi anche esempio 3 tra gli esempi illustrativi del principio contabile n. 15.

Il credito sarà iscritto al valore di € **1.015,00** in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a * 1,6847%	c	d = a + b + c
2016	1.015,00	17,10	- 20,00	1.012,10
2017	1.012,10	17,05	- 20,00	1.009,15
2018	1.009,15	17,00	- 20,00	1.006,15
2019	1.006,15	16,95	- 20,00	1.003,10
2020	1.003,10	16,90	-1.020,00	0,00

<p style="text-align: center;">Tasso di interesse effettivo in riferimento alle informazioni disponibili</p> $1.015 = 20/(1,016847)^1 + 20/(1,016847)^2 + 20/(1,016847)^3 + 20/(1,016847)^4 + 1.020/(1,016847)^5$	<p style="text-align: center;">Valore nominale del capitale * tasso nominale dell'anno 2016 = 1.000 * 2% = 20</p>
---	---

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

1. Rilevazione iniziale del finanziamento

	01/01/16		
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	a	#	1.015,00
		Debiti vs. fornitori (D.7)	15,00
		Disponibilità liquide (C.IV)	1.000,00

2. Rilevazione degli interessi attivi al tasso di interesse effettivo e incasso degli interessi attivi al tasso nominale

		31/12/16			
#	a	#			
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)		Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (C.16.a)	17,10		17,10
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	20,00		
					20,00
		31/12/17			
#	a	#			
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)		Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (C.16.a)	17,05		17,05
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	20,00		
					20,00

		31/12/18			
#	a	#			
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)		Altri proventi finanziari- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (C.16.a)	17,00	17,00	
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	20,00		20,00
		31/12/19			
#	a	#			
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)		Altri proventi finanziari- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (C.16.a)	16,95	16,95	
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	20,00		20,00

		31/12/20			
#	a	#			
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)		Altri proventi finanziari- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (C.16.a)	16,90	16,90	
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	20,00		20,00

3. Rimborso della quota capitale a scadenza

		31/12/20			
#	a	#			
Disponibilità liquide (C.IV)		Immobilizzazioni finanziarie - Crediti (B.III.2)	1.000,00	1.000,00	

ESEMPIO: Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

1 B - Vendita di merci non imponibile IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, nel caso pari all'1%, fosse significativamente diverso dal tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, qualora

gli effetti siano rilevanti ai sensi dell'art. 2423, comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% (€ 952,85);
- 2) al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel caso di specie sono pari a zero;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato. Questa fase può essere omessa nel caso di specie in quanto, in assenza di costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso è pari al tasso di interesse di mercato del 3%.

CASO: tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di mercato (calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento:

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a * 3%	c	D	d = a + b - c - d
30/06/2016	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/2016	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/2017	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/2017	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Di seguito i calcoli:

1. il valore attuale dei flussi finanziari futuri è così calcolato: $(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$
2. al valore attuale (€ 952,85) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti (nel caso pari a zero) per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione: $952,85 + 0 = 952,85$

Determinato il valore di iscrizione iniziale di € 952,85 occorre:

3. calcolare il tasso di interesse effettivo che risulta essere diverso dal tasso di mercato quando vi sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale (poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85.

4. gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per € 50,23 nel 2016 (28,59+21,64) e per € 21,92 nel 2017 (14,57+7,35).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

1. Rilevazione iniziale della vendita di merci

		01/01/16		
	Crediti vs. clienti (C.II.1)	a	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1)	
				952,85 952,85

2. Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale

		30/06/16		
	# Crediti vs. clienti (C.II.1)	a	# Altri proventi finanziari- diversi dai precedenti (C.16.d)	
	Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	
				28,59 28,59
				10,00
				10,00

3. Incasso della rata semestrale quota capitale

		30/06/16		
	#	a	#	
	Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	
				250,00 250,00

4. Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi

		31/12/16		
	#	a	#	
	Crediti vs. clienti (C.II.1)		Altri proventi finanziari- diversi dai precedenti (C.16.d)	
	Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	
				21,64 21,64
				7,50
				7,50

5. Incasso della rata semestrale quota capitale

		31/12/16		
	#	a	#	
	Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	
				250,00 250,00

6. Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale

	30/06 /17			
#		#		
Crediti vs. clienti (C.II.1)	a	Altri proventi finanziari- diversi dai precedenti (C.16.d)	14,57	14,57
Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	5,00	
				5,00

7. Incasso della rata semestrale quota capitale

	30/06 /17			
Disponibilità liquide (C.IV)	a	Crediti vs. clienti (C.II.1)	250,00	250,00

8. Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi

		31/12/17				
	#	a	#			
	Crediti vs. clienti (C.II.1)			Altri proventi finanziari- diversi dai precedenti (C.16.d)	7,35	7,35
	Disponibilità liquide (C.IV)			Crediti vs. clienti (C.II.1)	2,50	
						2,50

9. Incasso della rata semestrale quota capitale

		31/12/17			
		a			
	Disponibilità liquide (C.IV)		Crediti vs. clienti (C.II.1)	250,00	250,00

3.2 Crediti di natura finanziaria

Non sempre l'attualizzazione porta ad imputare una componente finanziaria a conto economico in sede di rilevazione iniziale. Al riguardo il principio contabile in esame ha analizzato una serie di ipotesi tra cui:

- finanziamento infragruppo infruttifero oppure a tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato (esempio 2B, tra gli esempi illustrativi dell'OIC 15);
- finanziamento agevolato erogato a un dipendente (esempio 2C, tra gli esempi illustrativi dell'OIC 15).

Nel caso di un finanziamento erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società, qualora dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) sia desumibile che la natura della transazione rappresenti un rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza dell'attualizzazione al tassi di mercato deve essere così iscritta:

1. ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico) dalla controllante;
2. ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico) dalla controllata.

Questo tipo di operazione costituisce un investimento aggiuntivo che va ad incrementare il valore della partecipazione relativamente alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari.

Per la società controllata, invece, trattasi di un beneficio rilevato con un incremento del patrimonio netto per lo stesso ammontare (e non tra i proventi finanziari del conto economico). In questo modo, si vuole evitare la rilevazione di un provento tra parti correlate.

Qualora, viceversa, il finanziamento sia, erogato ad un dipendente della società, la differenza tra il valore nominale ed il valore attuale del credito rappresenta il beneficio concesso al dipendente come una forma di retribuzione aggiuntiva allo stesso erogata e va contabilizzato come costo del personale.

3.3 Imprese di minori dimensioni

Le imprese che redigono in bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e le micro imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c., hanno, invece, la facoltà di iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo senza applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione [OIC 15 - dicembre 2016, par. 46-48]. Difatti l'intento del legislatore relativamente a queste tipologie di imprese è quello della semplificazione.

Qualora la società decida di non optare per il metodo del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale del credito deve essere effettuata al valore nominale (al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi).

Qualora la società si dovesse avvalere di questa facoltà, la valutazione successiva del credito dovrebbe essere effettuata:

- a) al valore nominale;
- b) aumentato degli interessi calcolati al tasso di interesse nominale;
- c) dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi
- d) al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzati per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria. Infine, i costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

4. SVALUTAZIONI DEI CREDITI

In base a quanto esplicitamente ribadito dal nuovo OIC 15, il processo di attualizzazione dei crediti resta nettamente distinto da quello di svalutazione dei crediti medesimi valutati al costo ammortizzato. La svalutazione attiene alla previsione di mancati flussi di cassa in entrata (normalmente operata dopo l'iscrizione iniziale) e non prevede la ridefinizione del tasso di attualizzazione di quei flussi, che deve restare quello originariamente determinato in sede di rilevazione iniziale. In altri termini, tenere conto del

“valore presumibile di realizzo” dei crediti dopo la rilevazione iniziale, non implica di riconsiderare il “fattore temporale”.

A tal fine, il valore dei crediti (sia esso esposto al nominale o al costo ammortizzato) deve essere rettificato delle:

- perdite per inesigibilità,
- resi e rettifiche di fatturazione,
- sconti ed abbuoni,
- altre cause di minor realizzo.

I principi contabili precisano che il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, al fine di tenere conto delle perdite per inesigibilità già manifestatesi o che non si sono ancora manifestate, ma che possono ragionevolmente essere previste, e coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un’obbligazione di regresso.

I crediti presentano spesso problemi di inesigibilità che possono essere già noti al momento della redazione del bilancio d’esercizio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto; per altri crediti l’inesigibilità potrebbe manifestarsi in esercizi futuri rispetto all’iscrizione in bilancio. Queste perdite, nel rispetto del principio di competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui si possono ragionevolmente prevedere.

Lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, con il quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestate, sia quelle non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere che si possa ragionevolmente prevedere. Il fondo sarà successivamente utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva.

Relativamente alla determinazione del fondo svalutazione crediti, il principio contabile specifica che devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto (come, ad esempio, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale);
- il creditore che, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito.

La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. In particolare, questa verifica può essere effettuata:

- per ogni singolo credito in presenza di un **numero limitato di crediti**;
- a livello di portafoglio crediti in presenza di **crediti numerosi e individualmente non significativi**;
- a livello di singolo credito (per i crediti individualmente significativi) ovvero a livello di portafoglio (per i restanti crediti) in presenza di **crediti numerosi ma nel caso in cui alcuni di questi siano individualmente significativi**.

Qualora la stima del fondo svalutazione crediti avvenga a livello di portafoglio, i crediti devono essere raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili indicative della capacità dei debitori di

corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.).

Inoltre, l'accantonamento al fondo svalutazione relativo ai:

- crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fideiussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie;
- ai crediti assicurati si limita a tener conto della quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

Nel caso di svalutazioni e ripristini di valore dei **crediti valutati al costo ammortizzato**, l'importo della svalutazione alla data di bilancio sarà:

- pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati;
- ridotti degli importi che si prevede di non incassare;
- attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).

L'importo della svalutazione così determinato deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico (vedi esempio 2D, tra gli esempi illustrativi del principio contabile in esame).

Per quanto concerne, invece, il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia, questo sarà uguale:

- ai flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia;
- ai quali devono essere sottratti i costi per l'escussione della garanzia stessa (tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa).

Per le **società che redigono i bilanci redatti in forma abbreviata e le micro imprese**, i crediti devono essere iscritti al loro valore nominale a cui deve essere sottratto l'eventuale svalutazione (par. 69-70 OIC 15 – dicembre 2016).

Qualora nell'esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengano meno in tutto o in parte (ad esempio, per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente dovrà essere stornata.

Infine, il ripristino di valore del credito non dovrà determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto qualora la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

4.1 Resi e rettifiche di fatturazione

I crediti possono non essere realizzati per ragioni diverse dall'inesigibilità; infatti è frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci che comportino rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazione di prezzi diversi da quelli concordati.

4.2 Sconti ed abbuoni

Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso. Occorre analizzare la prassi aziendale riguardo alla concessione di abbuoni o sconti al fine di stimare l'importo degli stessi al fine di effettuare un adeguato stanziamento al fondo. Per quanto concerne, invece, gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, questi devono essere rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

5. INTERESSI COMPRESI NELL'IMPORTO DEI CREDITI

I crediti originati dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari, costituiscono la contropartita dei relativi ricavi e rappresentano conti di disponibilità di denaro a termine. Qualora l'impresa conceda dilazioni di pagamento notevoli ai propri clienti senza l'applicazione di interessi o con interessi a tassi largamente inferiori a quelli del mercato, il prezzo di vendita delle merci comprende anche il corrispettivo per l'uso del denaro. In tali circostanze l'applicazione del principio della competenza impone che gli interessi vengano scorporati dal ricavo di vendita e ripartiti negli esercizi in cui si estende la dilazione poiché la disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo sui crediti.

Tale interesse può essere esplicitato ovvero essere implicito nell'importo del credito. In proposito, si possono, pertanto, configurare tre diverse ipotesi:

- il credito originato da ricavi e gli interessi per dilazione di pagamento sono chiaramente scindibili a causa delle condizioni contrattuali;
- il credito è di media-lunga scadenza e non viene esplicitato l'interesse, anche se vi è il fondato motivo di ritenere che il credito contenga una componente d'interesse;
- il credito è di media-lunga scadenza e gli interessi espliciti risultano notevolmente inferiori rispetto alla misura appropriata.

Nel primo caso gli interessi addebitati devono essere considerati di competenza dei successivi esercizi sino alla scadenza del credito.

Nella seconda ipotesi in cui, invece, le parti non abbiano esplicitato gli interessi rispetto all'importo del corrispettivo relativo alla cessione dei beni o prestazione dei servizi, si rende necessario procedere a scorporare dal prezzo il relativo interesse ossia alla attualizzazione di tali crediti. Gli elementi che devono essere considerati al fine della attualizzazione sono:

- il tasso di interesse,
- l'arco temporale.

Uno dei problemi da affrontare quando viene operata l'attualizzazione dei crediti è la determinazione del tasso di interesse da applicare; solitamente occorre approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare a un prezzo a pronti o ad un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse.

Da un punto di vista pratico il redattore di bilancio, in presenza di un mercato di capitali a breve termine, potrà prendere come riferimento il tasso determinato su quest'ultimo. Secondo autorevole dottrina⁸ i crediti debbono essere attualizzati in base a tassi di mercato per investimenti rischiosi, o assumendo il costo medio ponderato del capitale investito (WACC); si può dire, quindi, che il tasso di attualizzazione ritenuto congruo deve comprendere un premio per il rischio relativo alla solvibilità del creditore. Secondo altri⁹ il tasso di interesse da confrontare con quello esplicito o, comunque, da utilizzare per l'attualizzazione dei crediti può essere determinato considerando il tasso prevalente sul mercato per i pagamenti dilazionati o per i finanziamenti con termini contrattuali simili; in mancanza, si può ricorrere a un tasso realistico per l'azienda con vendite con dilazione eccedente l'anno, con riferimento al tasso corrisposto per la provvista di fondi.

Una volta determinata la parte finanziaria del corrispettivo, gli interessi devono essere portati in diminuzione dei ricavi movimentando in contropartita i risconti passivi; l'interesse è dato dalla differenza tra il valore

⁸ Cfr. L. Guatri M. Bini *Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende* Ed. Università Bocconi, Ed. 2005, pag. 119 e seg.

⁹ Cfr. V. Antonelli R. d'Alessio, *Contabilità e Bilancio*, 4 luglio 2005, pp. 19-22.

nominale del credito e il suo valore attuale calcolato in base alla durata. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto a un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato. In altri termini, l'interesse maturato in ciascun periodo è pari all'interesse sul credito non ancora incassato all'inizio del periodo per la durata del periodo meno l'interesse sul credito esistente all'inizio del periodo ma scadente durante il periodo per il tempo che va dalla scadenza alla fine del periodo stesso.

Tale principio non viene applicato:

- ai crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo;
- agli acconti e in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (ad esempio depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e di servizi);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parti di credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

La nuova versione dell'OIC 15 ha previsto che per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, sono eliminate le disposizioni sullo scorporo degli interessi impliciti nel caso di crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi (non fruttiferi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi) in quanto queste disposizioni sono state comprese con diverse modalità applicative nella nuova metodologia di calcolo del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione (per le quali si rimanda al paragrafo n. 3.1).

6. CANCELLAZIONE DEI CREDITI

In base al nuovo principio contabile n. 15, aggiornato a dicembre 2016, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono costituiti da:

- l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari;
- l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso, nel caso di trasferimento di tale diritto.

In pratica, il credito deve essere cancellato dal bilancio nei casi di estinzione e cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto. Viceversa, nel caso in cui al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito deve rimanere iscritto in bilancio.

La società è tenuta, pertanto, a cancellare il credito dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

I diritti contrattuali si estinguono:

- per pagamento;

- prescrizione;
- transazione;
- rinuncia al credito;
- rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si deve tener conto di tutte le clausole contrattuali (quali, ad esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento).

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi:

- la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione deve essere rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14) del conto economico;
- a meno che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura anche finanziaria.

Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dal principio in esame.

Inoltre:

- nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria;
- nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.

Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario effettuare un apposito accantonamento se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto".

In riferimento alla disciplina dell'estinzione del credito, l'appendice A al nuovo principio contabile n. 15 (denominata "*Principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile*") fornisce un'elencazione dei casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, ovvero:

- forfaiting;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Viceversa, tra i casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio sono inclusi:

- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

7. INTERESSI DI MORA

Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è stata data attuazione alla Direttiva 2000/35 CEE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare le disposizioni legislative prevedono:

- a) il decorso automatico degli interessi di mora a partire dal 30° giorno successivo al ricevimento della fattura, di ricevimento delle merci o prestazione di servizi, ovvero dalla data di accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (senza alcuna necessità di una specifica costituzione in mora del debitore attraverso una formale richiesta di adempimento);
- b) il calcolo degli interessi di mora mediante l'applicazione di una maggiorazione di sette punti percentuali (nove per i prodotti alimentari deteriorabili) ad un tasso di riferimento determinato semestralmente in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla più recente operazione di rifinanziamento effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Tale saggio viene applicato durante i successivi sei mesi;
- c) la possibilità delle parti di derogare il termine di pagamento e la misura degli interessi soltanto quando vi sia un contratto scritto. Questo accordo è nullo quando risulta troppo iniquo per il creditore, la nullità viene dichiarata dal giudice tramite una sentenza o d'ufficio;
- d) il diritto del creditore al rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, a meno che il debitore non riesca a dimostrare che il ritardo nel pagamento non è a lui imputabile

Da un punto di vista contabile la società è tenuta ad imputare in bilancio l'importo relativo agli interessi di mora alla voce Crediti dello stato patrimoniale e alla voce C16 "Altri proventi finanziari", lettera d) del conto economico.

Al fine di soddisfare il principio di competenza, la rilevazione degli interessi di mora deve essere effettuata anche nel caso in cui l'impresa non abbia alcuna intenzione di richiederne il pagamento, fatta salva l'ipotesi di una espressa rinuncia al credito comunicata per iscritto al debitore.

Da un punto di vista fiscale la rilevanza degli interessi di mora viene disciplinata dall'articolo 109, comma 7 del TUIR in cui viene previsto che essa avvenga nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti, secondo il principio di cassa.

8. CREDITI PER CONFERIMENTI DI OPERE E SERVIZI

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, recante la riforma del diritto societario, ha intensamente innovato i contenuti normativi previsti dall'articolo 2464 del Codice Civile, in tema di conferimenti nella S.r.l., prevedendo, al comma 2, la possibilità di avvalersi di "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica". Al fine di garantire l'integrità del capitale sociale, il comma 6, prevede, inoltre, che il conferimento possa avvenire "mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società". Se l'atto costitutivo lo prevede, le garanzie possono essere surrogate dal socio con il versamento, a titolo cauzionale, di una somma di denaro presso la società. Il conferimento, inoltre, deve essere accompagnato da una relazione di stima riferibile all'intero valore della prestazione stessa e, pertanto, limitata a un periodo di tempo (determinato o determinabile)

Le novità introdotte dalla riforma conducono, quindi, a favorire l'ingresso nelle S.r.l. di soggetti aventi particolari caratteristiche qualitative e professionali o imprenditoriali utili per il fine sociale.

Il trattamento contabile relativo al conferimento di opere e servizi risulta essere il seguente:

Bilancio della società conferitaria. Nel bilancio della società conferitaria verranno iscritte le seguenti voci:

- l'operazione di conferimento di opere e servizi ha natura di conferimento tipico e comporta l'iscrizione nell'attivo della conferitaria di una valore pari alle quote attribuite al socio conferente. La voce dell'attivo nel quale viene iscritto questo importo è la macroclasse A);
- nel conto economico verranno imputate le quote di costo relativo alle quote di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione dei ricavi nel corso dell'esercizio e, come contropartita, verrà ridotta la voce iscritta nell'attivo per un ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa;
- il costo per le prestazioni d'opera e servizi è deducibile secondo l'ordinario principio della competenza in base all'articolo 109, comma 2, lettera b) del TUIR.

8.1 Trattamento fiscale

Con riferimento all'apporto di opere e servizi effettuato dai soci nelle società a responsabilità limitata, ai fini fiscali si osserva che¹⁰:

- a) il conferimento non comporta alcuna tassazione in capo al socio ed è, quindi, fiscalmente irrilevante in capo a quest'ultimo in quanto l'articolo 9, comma 2, del TUIR non prevede questa ipotesi stabilendo soltanto che "in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti";
- b) il soggetto conferente consegue un reddito tassabile soltanto successivamente all'effettuazione delle promesse alla società ovvero nel momento in cui il soggetto conferente effettua le prestazioni "promesse" alla società in sede di conferimento. La tipologia di reddito tassabile differisce in base alla figura del conferente. Infatti nel caso in cui il conferente sia un imprenditore, il socio dovrà imputare per competenza come componente positivo di reddito la prestazione effettuata, per la quota corrispondente al costo dedotto dalla conferitaria nel medesimo esercizio. Invece quando si tratta di un dipendente, di un collaboratore a progetto o di un lavoratore autonomo anche occasionale, vige il principio di cassa in base al quale i compensi delle prestazioni devono essere assoggettati ad imposta al momento del pagamento. Il compenso si intenderà percepito – e quindi sarà tassabile – nel momento in cui la conferitaria compenserà il credito nei confronti del socio;
- c) al momento della cessione da parte del conferente della quota di capitale sociale, il costo fiscale della quota ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile deve essere determinato sulla base del relativo valore al momento del conferimento anche se quest'ultimo non è stato tassato.

¹⁰ La conferma dal punto di vista fiscale è data dalla Circolare Ministeriale n. 35/E del 16 marzo 2005.

Infine, la società deve adempiere agli ordinari obblighi di sostituto d'imposta (ove ne ricorrano i presupposti) in relazione alla tipologia di reddito conseguito dal socio conferente.

9. NOTA INTEGRATIVA

Il principio contabile prescrive che la nota integrativa debba contenere le seguenti informazioni:

- a) il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già evidenziata nello Stato patrimoniale;
- b) l'ammontare dei crediti verso consociate, soci ed altre parti correlate, nonché i crediti verso la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette e informazioni su tali conti;
- c) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie, specificando per ciascuna voce:
 - il costo;
 - le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
 - le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;
 - le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
 - il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- d) l'entità dei crediti con scadenza oltre i 5 anni e con specifica ripartizione per aree geografiche;
- e) i crediti relativi a commesse a lungo termine e la loro modalità di determinazione;
- f) il tasso d'interesse e le effettive scadenze;
- g) per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;
- h) per i crediti con termini lunghi di incasso, se significativi e non attualizzati, i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;
- i) per i crediti per i quali permane un obbligo di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante;
- j) per i crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine del bene, nonché gli importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori);
- k) il metodo con cui viene accreditato al conto economico l'interesse implicito nel credito;
- l) il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti, la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "Crediti verso altri";
- m) l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti (distinguendo tra quelli recuperabili e quelli irrecuperabili);
- n) per i crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro *fair value*, è necessario indicare nella nota integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1, n. 2 del c.c.);

- o) l'ammontare di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
- p) gli ammontari significativi di crediti in moneta estera;
- q) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa informazione del valore dei crediti.

Il principio contabile elenca una serie di informazioni più ampie rispetto a quelle previste dall'articolo 2427 e degli altri articoli del Codice Civile. Sono però informazioni che, in caso di rilevanza, devono essere fornite ai sensi dell'articolo 2423.

Con riferimento all'applicazione del "principio di rilevanza, ad esempio, qualora una società sia tenuta ad applicare il criterio del costo ammortizzato ma decida di non utilizzarlo (nel caso di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, oppure, decida di non aggiornare un credito che abbia tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato), la stessa deve illustrare in nota integrativa le politiche contabili adottate (ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del Codice civile).

La disciplina civilistica prevede, inoltre, che le seguenti informazioni vengano date nella relazione sulla gestione mentre i principi contabili stabiliscono che tali informazioni vengano iscritte nella nota integrativa:

- a) i rapporti, nonché i contenuti dei conti e delle operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre consociate;
- b) i rapporti intercorsi tra la società che svolge un'attività di direzione e coordinamento e con le altre società vi sono soggette, nonché l'effetto che tale influenza ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale.

La riforma del diritto societario ha inoltre modificato l'articolo 2427 obbligando il redattore del bilancio a fornire l'informativa sull'area geografica dei creditori e quella sull'azienda o l'ente che effettua la direzione e il coordinamento dell'impresa.

Per quanto riguarda l'informativa sull'area geografica, prevista al punto 6 dell'articolo 2427, il documento n. 1 redatto dall'OIC precisa che essa risponde a esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività. Infatti, tanto più risulta completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del rischio paese sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Secondo l'interpretazione dell'OIC 1 l'informativa deve essere fornita su tutti i crediti e debiti della società e non solo per quelli con scadenza superiore a 5 anni; in tal senso anche la relazione di accompagnamento al decreto di riforma individua le ragioni di tale integrazione nell'esigenza di fornire un'informazione sul rischio di controparte ai fini di una corretta valutazione dei crediti.

Per le imprese con un'intensa attività internazionale la ripartizione per aree geografiche può essere fornita utilizzando una tabella da cui si evincano gli importi dei crediti e dei debiti raggruppati per aree geografiche o per paesi più significativi. Per le imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente.

Un esempio di tabella può essere il seguente:

CREDITI	ITALIA	ALTRI PAESI UE	RESTO D'EUROPA	TOTALE
Verso clienti				

Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso imprese controllanti				
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
Crediti tributari				
Imposte anticipate				
Verso altri				
Totale				
Ricavi (la suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali)				

9.1 L'informativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese

Nel nuovo documento contabile n. 15 sono stati aggiunti i paragrafi 83-87, che trattano delle informazioni da inserire in nota integrativa sia per quanto riguarda i bilanci in forma abbreviata che per le micro imprese.

Con riferimento al primo caso, devono essere inserite le seguenti informazioni, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, del Codice civile, ovvero:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie, specificando per ciascuna voce:
 - il costo;
 - le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
 - le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;
 - le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
 - il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio".

Le microimprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del Codice civile.

9.2 Disciplina transitoria

La disciplina transitoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto ha previsto che:

- possono continuare ad essere contabilizzati secondo i previgenti criteri i crediti già rilevati in bilancio al 1 gennaio 2016 (fino a esaurimento dei loro effetti in bilancio);
- i crediti rilevati in bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2016 devono essere contabilizzati secondo le nuove disposizioni (pertanto, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono obbligatoriamente applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato a partire dal 1 gennaio 2016 e occorre darne notizia in nota integrativa mantenendo la descrizione dei precedenti criteri di valutazione utilizzati).

È, tuttavia, opzionabile da parte del redattore del bilancio l'applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ma, in questo caso, il nuovo criterio deve essere applicato a tutte le poste di bilancio imputando gli effetti a patrimonio netto (al 1 gennaio 2016) tenendo conto del relativo effetto di fiscalità differita anch'esso imputato a patrimonio netto.

A regime, la facoltà di applicare prospetticamente il criterio del costo ammortizzato è stata consentita anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese che decidono di optare per il criterio del costo ammortizzato allo scopo di non imporre oneri eccessivi ovvero qualora debbano redigere il bilancio in forma ordinaria.

10. LE NORME FISCALI

10.1 La disciplina fiscale di coordinamento con le nuove regole di contabilizzazione

Con riferimento agli effetti derivanti sulla determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, l'articolo 11 del D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che *“dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* (cd. clausola di invarianza finanziaria). Questa disposizione, nel prevedere la non emersione di oneri a carico della finanza pubblica, avrebbe determinato la necessità di gestire un doppio binario tra i valori contabili e quelli fiscali.

La conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “decreto Milleproroghe”) nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha finalmente trovato una soluzione alla problematica del doppio binario, introducendo una norma di coordinamento della disciplina fiscale (IRES ed IRAP) con le disposizioni civilistiche già introdotte, in materia di bilancio, dal D.Lgs. n. 139/2015.

In quest’ottica, è stato esteso il principio di “derivazione rafforzata” tipico dei soggetti “IAS adopter” anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo gli standard contabili nazionali (c.d. soggetti “ITA Gaap”).

In virtù del comma 1 dell’art. 83 del Tuir il nuovo principio di “derivazione rafforzata” si applica ai soggetti:

- che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile;
- diversi dalle c.d. “micro imprese” ai sensi dell’articolo 2435-ter del Codice civile.

Pertanto, in riferimento al nuovo testo dell’articolo 83 del Tuir (modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, del D.L. n. 244/2016), sono state riconosciute, ai fini IRES, le regole di:

- qualificazione;
- classificazione;
- imputazione temporale

previsti dai principi contabili nazionali adottati, anche in deroga alle disposizioni del Tuir (in ciò evitando la necessità di gestire un doppio binario ai fini civilistici e fiscali).

In conseguenza dell’estensione del principio di “derivazione rafforzata” anche per i soggetti che adottano i nuovi OIC:

a) le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma sono riconosciute anche ai fini fiscali;

b) i componenti di reddito che sono stati rilevati direttamente a patrimonio netto in base ai nuovi OIC devono essere considerati come imputati a conto economico (articolo 109, comma 4, del Tuir).

Inoltre, ai fini IRAP, dalle voci “A” e “B” di conto economico sono stati eliminati gli effetti derivanti dall’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico (E20 ed E21) con riferimento ai componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Per effetto delle nuove regole di contabilizzazione, sono stati modificati:

a) l’articolo 108 del Tuir, prevedendo che “le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”;

b) l’articolo 112 del Tuir in materia di strumenti finanziari derivati ed operazioni di copertura (è ora previsto che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati assumono piena rilevanza fiscale).

Ai fini IRES la sterilizzazione di queste poste assume rilevanza anche nell’ambito dell’articolo 96 del Tuir, mantenendo pertanto l’irrilevanza ai fini della determinazione del ROL.

In maniera analoga, anche la valutazione dei crediti al costo ammortizzato assume piena rilevanza fiscale ai fini IRES (e anche IRAP) superando così il criterio giuridico-formale previsto dall’articolo 109 del Tuir.

Per espressa disposizione normativa, le nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa sono efficaci con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti “solari”). Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni (già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili) che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10.1.1 La svalutazione dei crediti

L’articolo 106 del TUIR prevede che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, del TUIR sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Crediti rilevanti

Ai fini della determinazione del limite dello 0,50% dell’ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio, rilevano esclusivamente le seguenti tipologie di crediti:

1. i crediti iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale (in questo senso si veda la risoluzione ministeriale 20 luglio 1995, n. 108/E. A tal riguardo si segnala che, nella sentenza del 3 aprile 2006 n. 11080, la Corte di Cassazione, ha sottolineato la necessità di ricomprendere nell’ambito applicativo della norma in esame anche i crediti ceduti pro solvendo iscritti tra i conti d’ordine e, pertanto, non figuranti nello stato patrimoniale “sopra la riga”);
2. i crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate al comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, ovvero:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (compresi i crediti per "fatture da emettere");
- la cessione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le cessioni di azioni, di quote, di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, anche se non rientranti tra quelle al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Per la determinazione della quota deducibile devono essere ricompresi:

- *i crediti assistiti da garanzie prestate dal debitore* (ad esempio ipoteca o pegno) che non comportano oneri per il creditore (Risoluzione ministeriale 19.04.1979 n. 6/217 e circolare ministeriale 30.12.1993, n. III-6-701);
- *i crediti per finanziamenti fatti da soggetti aventi per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società o enti concessi a società controllate e collegate* (a tal riguardo la risoluzione ministeriale 12 marzo 1976 n. 9/197 ha chiarito che, nel computo del fondo rischi, devono essere ricompresi anche questi crediti, in virtù del fatto che per questo tipo di società i redditi che derivano dall'assunzione di partecipazioni in società o enti costituiscono ricavi ai sensi dell'articolo 85 del TUIR);
- *i crediti scontati e ceduti alla clausola "salvo buon fine"*, ma solo nel caso di esercizio dell'azione di regresso da parte del cessionario a seguito del mancato pagamento del debitore (circolare ministeriale 1 agosto 1987, n. 19/09/015). Sul punto segnaliamo che la legittimità di quest'ultima ipotesi (innovativa rispetto al precedente orientamento) è ancora largamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza (si veda, tra le altre, Commissione Tributaria Centrale, 5 dicembre 1995, n. 4174);
- *i crediti commerciali ceduti pro-solvendo*, poiché in questo caso, il rischio di regresso correlato ai crediti ceduti resta in capo alla società cedente (Cassazione 16.10.2006 n. 22171, Cassazione 14.02.2002 n. 2133 e Cassazione 24.03.2005 n. 13803. In senso contrario: risoluzione ministeriale 20 luglio 1995, n. 225);

3. *i crediti non coperti da garanzia assicurativa.*

Crediti esclusi

A differenza di quanto sopra, ai fini della determinazione delle svalutazioni fiscalmente deducibili, non rilevano le seguenti tipologie di crediti:

- *i crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali;*
- *le voci esposte nei conti d'ordine dello stato patrimoniale per impegni a favore di terzi che, pur comportando dei rischi, non hanno la natura di crediti*, quali, a titolo esemplificativo, le fidejussioni (ris. min. 23.03.1979, n. 9/414);
- *i crediti commerciali ceduti in factoring*, indipendentemente dalle modalità di cessione (pro-solvendo o pro-soluto)¹¹;

¹¹ L'Amministrazione finanziaria, nella Circolare ministeriale n. 9/015 del 1° agosto 1987, ritiene che, similmente a quanto si verifica per lo sconto bancario, i crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo cessano di appartenere all'attivo patrimoniale dell'azienda cedente per entrare a fare parte del patrimonio del factor, con la conseguenza che solo quest'ultimo è legittimato a considerarli nel calcolo per la formazione del fondo di svalutazione. Viceversa, nelle sentenze n. 13803 del 24.03.2005 e n. 2133 del 14.02.2002, la Suprema Corte ha espresso un parere diverso da quello dell'Agenzia, riconoscendo la possibilità da parte del cedente di crediti ceduti pro solvendo, di ricomprendere anche quest'ultimi nel monte crediti rilevante sul quale determinare la svalutazione fiscalmente riconosciuta.

- i crediti scontati e le cambiali scontate, che entrano a fare parte del plafond dell'ente scontatore¹²;
- i crediti per interessi di mora. Si imputano per competenza, non concorrono alla determinazione della svalutazione, in quanto si tassano per cassa e, pertanto, è necessario operare in dichiarazione una variazione in diminuzione, se non vengono incassati, e una variazione in aumento nel periodo d'imposta in cui si incassano;
- i crediti per prestiti concessi ai dipendenti.
- i crediti coperti da garanzia assicurativa.¹³

Con riferimento a quest'ultimo punto, un caso tipico è la garanzia assicurativa legata al pagamento di un premio alla compagnia di assicurazione: questo premio è considerato quale onere alternativo all'accantonamento e, di conseguenza, per evitare la deduzione del premio, da un lato, e della quota di accantonamento, dall'altro, l'importo del credito cui il premio si riferisce è escluso dall'ammontare complessivo su cui si commisura la percentuale deducibile in ogni periodo di imposta. Qualora la copertura assicurativa venga effettuata solo per una parte del credito, si ritiene che il restante importo possa concorrere al plafond di calcolo. Si pensi ad un credito assicurato per il 60%: in questo caso l'esclusione dal plafond deve operare per la parte assicurata, pertanto il 40% dell'importo potrà essere considerato nel calcolo delle svalutazioni deducibili.

Il riferimento al valore nominale al fine della determinazione dell'ammontare dell'importo della svalutazione deducibile deriva dal fatto che i crediti appaiono in bilancio, nell'attivo dello Stato patrimoniale, al netto delle precedenti svalutazioni¹⁴.

Il termine "valore di acquisizione" è invece rilevante per quelle società, quali le società di factoring, per le quali ciò che rileva, agli effetti di una eventuale inesigibilità, non è il valore nominale del credito, bensì il costo di acquisto del credito.

Ai fini fiscali, sono deducibili sia le rettifiche di valore dirette, sia gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, a patto che questi ultimi siano stati effettuati in conformità a disposizioni di legge.

Nessuna deduzione è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% dell'importo dei crediti risultanti in bilancio. Se l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti supera, in un esercizio, il 5% dell'ammontare dei crediti esistenti, l'eccedenza concorre a formare il reddito tassabile nell'esercizio stesso come sopravvenienza attiva.

¹² La dottrina (Cfr. M. Leo, F. Monacchi e M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel Testo unico*, Giuffrè, Milano, 1999, pagg. 1070 e segg.) ritiene corretta questa esclusione per il fatto che, relativamente ai crediti in questione, difettano i requisiti richiesti per operare l'accantonamento, vale a dire l'esistenza del credito alla chiusura dell'esercizio e la sua iscrizione nell'attivo del bilancio. Naturalmente è certo che a comporre il plafond per il calcolo dell'accantonamento concorrono sia le cambiali all'incasso in banca sia le ricevute bancarie per le quali la banca si limita a fornire un servizio di incasso. L'Amministrazione finanziaria ha affermato (Circolare ministeriale n. 9/015 del 1° agosto 1987) che questi crediti e quelli ceduti in factoring pro-solvendo possono essere inclusi nel plafond del cedente solo nel caso di esercizio dell'azione di regresso da parte del cessionario in seguito al mancato pagamento del debitore. Al di fuori di questa ipotesi, i crediti e le cambiali scontate non vengono incluse nel calcolo.

¹³ Nella Risoluzione ministeriale n. 9/217 del 19 aprile 1979, l'Amministrazione finanziaria afferma che l'eventuale copertura dei rischi su crediti per il tramite di contratti di assicurazione deve considerarsi come una implicita rinuncia alla facoltà di effettuare accantonamenti in un apposito fondo del passivo a correzione dei crediti risultanti all'attivo del bilancio. Ne consegue l'esclusione dell'ammontare dei crediti convenzionalmente garantito dalla polizza, dall'ammontare complessivo sul quale va commisurata la percentuale deducibile in ogni periodo di imposta. È evidente che in tale caso risulta deducibile il costo della copertura assicurativa (si veda anche la R.M. del 23.03.1979, n. 9/414).

¹⁴ La disciplina contenuta nell'articolo 106, comma 1, del TUIR continua ad operare per masse, a differenza di quella civilistica in base alla quale la svalutazione opera di norma con riferimento ad ogni singolo credito o ad ogni categoria omogenea di crediti. Qualora le svalutazioni e gli accantonamenti effettuati in bilancio, pur in conformità alle regole civilistiche, risultino superiori a questi ultimi, l'eccedenza va recuperata a tassazione in dichiarazione. Cfr. M. Leo, F. Monacchi e M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel Testo unico*, Giuffrè, Milano, 1999, pagg. 1070 e segg.

In proposito l'Assonime (Circolare n. 42/94) ha sottolineato che: "resta così confermata, in primo luogo, la deducibilità della svalutazione dei crediti iscritti in bilancio, commisurata entro limiti predeterminati (0,50%) al loro valore nominale o, se diverso, al loro costo di acquisto. In secondo luogo, l'importo delle svalutazioni così ammesse concorre a formare, extrabilancio, un fondo unico e indistinto il quale continua a funzionare con criteri mutualistici, nel senso cioè che su di esso devono impattarsi secondo un ordine meramente temporale le perdite, deducibili ai sensi dell'articolo 66 dello stesso Testo unico, provenienti dai crediti appartenenti alla massa".

Nel computo del limite di deducibilità si deve tenere conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La previsione è rivolta:

- alle banche ed agli enti creditizi, relativamente al fondo previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 87/92;
- alle società (per esempio le società operanti nel settore editoriale) per le quali c'è l'obbligo di rispettare schemi di bilancio che prevedono l'esistenza di fondi rettificativi;
- alle società di persone che hanno deciso di non adottare lo schema di bilancio del D. Lgs. n. 127/91 e che quindi continuano ad effettuare gli accantonamenti in luogo delle svalutazioni dirette .

10.1.2 La gestione extracontabile delle svalutazioni fiscali

La disciplina delle deduzioni extracontabili in vigore dal 1° gennaio 2008

L'articolo 1, comma 33, lettera q), della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha espressamente eliminato la disciplina relativa alle deduzioni extracontabili prevista dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR. Per effetto di queste modifiche, quindi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le rettifiche di valore relative ai crediti possono essere dedotte soltanto se preventivamente imputate a conto economico e, in ogni caso, nei limiti massimi fiscalmente riconosciuti.

Attraverso questa modifica il legislatore ha inteso eliminare *tout court* il previgente meccanismo che riconosceva la possibilità di dedurre fiscalmente le rettifiche sopra citate:

- ancorché non imputate nel conto economico del bilancio d'esercizio;
- previa apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta alle poste del patrimonio netto in misura corrispondente ai componenti negativi dedotti extra contabilmente ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

Nonostante quanto sopra, una specifica disciplina transitoria ha previsto la necessità di continuare ad applicare le disposizioni previste dal previgente articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR per il recupero a tassazione delle eventuali distribuzioni di utili effettuate senza il rispetto del vincolo patrimoniale.

Accanto alla sopra illustrata eliminazione della disciplina relativa alle interferenze fiscali è stata prevista la possibilità di:

- eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione mediante il versamento sulle stesse (in tutto o in parte) di un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'1% (ma senza alcun effetto sui valori dei beni e degli altri elementi) da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;
- consentire (previa specifica opzione) il recupero a tassazione delle eccedenze dedotte extracontabilmente e risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota pari al:
 - 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5.000.000;

- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5.000.001 e fino a € 10.000.000;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede 10.000.000 di €.

In buona sostanza, attraverso quest'ultima disposizione, il legislatore ha previsto la possibilità di riallineare i valori fiscali dei beni (o di altre poste) a quelli contabili indicati nel quadro EC e originate per effetto delle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007 previo assoggettamento dei disallineamenti ad un'imposta sostitutiva (applicata, come visto sopra, con le aliquote differenziate sopra esposte pari al 12%, 14% e 16%) e, di conseguenza, senza dover necessariamente attendere il naturale riassorbimento degli stessi così come previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

In particolare l'imposta sostitutiva può essere applicata anche solo parzialmente (ancorché, in questo caso, per classi omogenee di deduzioni extracontabili) e deve essere versata in tre rate annuali, ovvero:

- **la prima:** in misura pari al 30% dell'importo dovuto entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata esercitata l'opzione (in particolare il puntuale e congruo versamento della prima rata è in grado di determinare il perfezionamento dell'opzione in esame mentre, in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate successive non implica il venir meno dell'efficacia dell'opzione ma comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati maggiorati delle relative sanzioni ed interessi);
- **la seconda:** in misura pari al 40% dell'importo dovuto (maggiorata dei relativi interessi pari al 2,5%) da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al primo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione;
- **la terza:** in misura pari al 30% dell'importo dovuto (maggiorata dei relativi interessi pari al 2,5%) da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al secondo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo delle imposte riferite alla relativa dichiarazione dei redditi;
- anche attraverso la compensazione con crediti relativi ad altre imposte.

Si ricorda che il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni ha effetto a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale si considera effettuata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Le disposizioni attuative del riallineamento in esame sono state emanate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 marzo 2008 e, successivamente, sono state precisate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 11 luglio 2008 n. 50/E (sull'argomento si vedano anche le circolari Assonime 31 marzo 2008 n. 22 e 22 settembre 2008 n. 53).

10.1.3 Le perdite su crediti

L'articolo 106, comma 2 del TUIR dispone che le perdite su crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi che danno origine a ricavi sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR, limitatamente alla parte che non trova copertura nel fondo svalutazione crediti e/o negli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi in base allo stesso articolo 106.

La norma in esame stabilisce, quindi, un chiaro criterio di imputazione in base al quale l'utilizzo del fondo svalutazione crediti deve riferirsi prioritariamente alla quota dello stesso che ha già avuto rilevanza ai fini fiscali.

Esempio

Si supponga l'esistenza di un fondo costituito nel seguente modo:

- fondo rischi su crediti nel limite fiscalmente riconosciuto: 100
- fondo rischi su crediti tassato: 70
- fondo iscritto nello stato patrimoniale: 170
- perdite su crediti : 140

In questa ipotesi, in virtù di quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUIR, le perdite su crediti (pari a 140) dovranno essere imputate prioritariamente al fondo fiscalmente riconosciuto (e, quindi, già dedotto) che nel nostro esempio risulta pari a 100 e, secondariamente, al fondo rischi su crediti tassato (40). Nel caso specifico, quindi, in sede di dichiarazione dei redditi, occorrerà stanziare una "variazione in diminuzione" pari a 40 (in questo senso si veda anche la risoluzione del 9 settembre 2006 n. 127/E).

In merito al rapporto tra la svalutazione fiscale dei crediti risultanti in bilancio, prevista dall'articolo 106 del TUIR, e la deducibilità delle perdite su crediti, disciplinata dall'articolo 101 del TUIR, si è recentemente espressa anche la Commissione Tributaria Regionale di Torino con la sentenza n. 101/27/11 del 13 dicembre 2011.

Nello specifico, i giudici di II di Torino hanno analizzato il caso di una banca che:

- ha svalutato integralmente un credito e dedotto il relativo importo nell'esercizio ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del TUIR;
- anziché imputare direttamente a perdita l'intero credito e dedurre soltanto la quota eccedente l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del TUIR¹⁵;

specificando che:

- pur riconoscendo "che in merito alla valutazione dei crediti vi sia un potere discrezionale da parte degli amministratori delle banche, nonché il fatto che una previsione di dubbio esito di recupero del credito anziché di sicura ed oggettiva irrecuperabilità dello stesso debba condurre alla svalutazione e non al pareggio a perdita";
- si deve escludere che "quando l'analisi dei crediti conduca a formulare "previsioni di dubbio esito", il credito possa essere interamente svalutato in quanto il concetto di svalutazione presume che il credito a seguito della decurtazione operata secondo i principi di prudenza contabile presenti ancora un residuo valore rappresentativo di una se pur debole possibilità di essere recuperato".

Nella sentenza esaminata viene, quindi, affermato il principio secondo il quale un credito con un valore di realizzo divenuto nullo deve essere trattato fiscalmente come una perdita su crediti (deducibile soltanto per la quota eccedente l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi) e non può essere, invece, oggetto di integrale svalutazione, in quanto quest'ultimo trattamento fiscale presuppone comunque che, al termine del processo valutativo, residui un valore rappresentativo della possibilità, seppur debole, di recupero.

Criteria per la deducibilità delle perdite su crediti

¹⁵ In particolare, nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino, l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti dedotti dalla banca negli esercizi precedenti era maggiore dell'importo della perdita dell'intero credito, con la conseguenza che al riguardo non potevano essere operate ulteriori deduzioni in ragione della disposizione contenuta nell'articolo 106 del TUIR che prevede prioritariamente l'utilizzo del fondo svalutazione crediti già dedotto precedentemente. Nel caso di specie, la banca, invece, svalutando integralmente il credito, aveva dedotto l'intero importo della svalutazione nell'esercizio e non utilizzato, quindi, il fondo svalutazione crediti già dedotto negli esercizi precedenti.

L'articolo 101, comma 5, del TUIR dispone che le perdite sono deducibili¹⁶:

- a) se risultano da elementi certi e precisi
- e "in ogni caso" (in quanto sono comunque rispettate le condizioni di certezza e precisione, cui è subordinata la rilevanza ai fini della deducibilità fiscale delle perdite in oggetto) quando:
- b) il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso,
- c) il diritto alla riscossione del credito è prescritto,
- d) per i soggetti IAS in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in dipendenza di eventi estintivi,
- e) il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In merito al primo punto, è opportuno precisare che le perdite devono avere il requisito della "certezza" (quanto alla loro esistenza) e della "oggettiva determinabilità" (quanto al loro ammontare) (risoluzione ministeriale 13 marzo 1982, n. 9/636).

Pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità fiscale, la società è tenuta a dimostrare di avere fatto quanto possibile per recuperare il credito in sofferenza, senza, tuttavia, la necessità di dover fornire la prova di essersi attivata per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore "... e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso" (Cassazione 17 giugno 2009 n. 17087 e Cassazione 19 novembre 2007 n. 23863). A titolo esemplificativo, la società può inviare una domanda di sollecito al debitore (risoluzione ministeriale 6.8.1976 n. 9/124).

Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 23 gennaio 2009 n. 16, la temporanea illiquidità del debitore non costituirebbe, tuttavia, una condizione sufficiente per riconoscere la deducibilità della perdita, anche se seguita da un pignoramento infruttuoso.

Sulla problematica si segnala che, con la nota protocollo n. 27/11/ASH del 27 gennaio 2011, Assoholding ha proposto la possibilità di utilizzare le attestazioni rilasciate dalle società specializzate per il recupero crediti (a norma dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) al fine di dimostrare gli elementi "certi e precisi" al ricorrere dei quali è subordinata la deducibilità delle perdite su crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali.

Inoltre, sia la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 22 luglio 2009, n. 17087), sia la giurisprudenza di merito (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza 14 giugno 2010, n. 95) hanno qualificato quale "elemento certo e preciso", tale da legittimare la deducibilità della perdita su crediti, anche in assenza di atti esecutivi intrapresi nei confronti del debitore, la rinuncia ad un credito operata dall'impresa creditrice:

- nel caso in cui risulti di modesto importo;
- e/o quando sussiste il fondato timore che l'esperimento dell'azione legale potrebbe determinare l'irreversibile deterioramento dei rapporti commerciali e quindi la perdita di un importante cliente nei cui confronti era vantato il credito stesso (in questo caso è stato, altresì, riconosciuto l'onere del contribuente di provare che si tratti effettivamente di un cliente di notevole importanza e che la rinuncia avrebbe arrecato un danno maggiore rispetto alla perdita del credito stesso).

¹⁶ Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1° agosto 2013 n. 26/E, ha precisato che "sono esclusi dalla disposizione in esame i crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell'articolo 106 del TUIR, per i quali l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell'assicuratore".

Nello stesso senso, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nella sentenza 9 aprile 2010, n. 91, e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sezione IV, nella sentenza 7 luglio 2010, n. 113, hanno recentemente riconosciuto che gli elementi certi e precisi comprovanti l'effettiva inesigibilità del credito e la deduzione della relativa perdita, sono ravvisabili, anche in assenza di azioni legali e atti esecutivi del creditore per il recupero, in presenza di una accertata situazione di insolvenza del debitore dimostrata tramite:

- l'effettuazione di solleciti di pagamento;
- relazioni di professionisti attestanti le difficoltà economiche e finanziarie del debitore e l'impossibilità per quest'ultimo, comprovata dalla verifica dei bilanci e dalla relativa analisi delle perdite economiche e degli indici di liquidità, di adempiere ai debiti aziendali contratti;
- pareri formulati dai legali del creditore che sconsigliano l'avvio di procedure giudiziarie a causa dei costi da sostenere per le stesse, a fronte dell'irrecuperabilità del credito per l'evidente insolvenza del debitore e, in particolare, l'inefficienza del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento della pretesa creditoria.

In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nella sentenza 9 aprile 2010, n. 91, ha ritenuto corretto il comportamento della società creditrice, in merito alla deduzione della perdita su crediti, *"risultando la inesigibilità del credito dalla evoluzione dei fatti [...], dai pareri conseguentemente e correttamente formulati dai legali della società che sconsigliavano l'adozione di azioni legali che avrebbero soltanto determinato costi per la ricorrente senza nessuna speranza di soddisfacimento del credito, nonché dalla evidenziata insolvenza della ditta debitrice, priva di un patrimonio minimamente idoneo a fronteggiare l'obbligazione".* I Giudici di merito hanno rilevato, inoltre, che *"d'altra parte, a fronte del pacifico mancato pagamento del credito, non vi era ragione diversa, logicamente ipotizzabile, per suggerire alla società di rinunciare al recupero dello stesso".*

Successivamente, l'articolo 1, comma 160, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. "legge di stabilità 2014") ha apportato ulteriori modifiche alla normativa in esame, sostituendo l'ultimo periodo dell'articolo 101, comma 5, del TUIR con il seguente *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.

Passando all'esame del principio contabile OIC 15 (e, in particolare, dei paragrafi da 57 a 62, relativi alla "cancellazione dei crediti") è da evidenziare, in via preliminare, che la nuova formulazione del documento di prassi supera, innanzitutto, la dicotomia tra ipotesi di cancellazione obbligatoria e facoltativa dei crediti, prevista dalla precedente versione dell'OIC 15, al dichiarato fine di consentire *"un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile"*.

In questo senso, infatti, il nuovo OIC 15 prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto.

Nello specifico, è necessario procedere alla cancellazione del credito *"quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito"*.

Tra le operazioni che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, conformemente a quanto indicato nell'Appendice C del nuovo OIC 15, è possibile ricordare:

- il forfaiting;
- la datio in solutum;
- il conferimento del credito;

- la vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

In tali casi, la perdita - da iscrivere alla voce B.14 del conto economico salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura - è pari alla differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito (individuato dal valore nominale del credito al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione.

Di contro, nel caso in cui al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto nel bilancio. Ciò si verifica, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- del mandato all'incasso, compreso il factoring comprendente solo mandato all'incasso e ricevute bancarie, delle cambiali girate all'incasso;
- del pegno di crediti;
- della cessione a scopo di garanzia;
- delle operazioni di sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito e delle cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (cfr. Allegato B della del nuovo OIC 15).

Con riferimento alle implicazioni di natura fiscale derivanti dalla cancellazione dei crediti in bilancio, nella circolare del 4 giugno 2014, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- *“la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15. Diversamente, non si ravvisa l'operatività della presunzione nell'ipotesi in cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto previsto dal medesimo OIC 15, atteso che al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi. In tal caso, infatti, le rettifiche di valore relative al predetto credito dovranno concorrere alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie”;*
- e che, in merito all'ipotesi di cessione pro-soluto di crediti non ancora scaduti, *“il nuovo principio contabile, nel prevedere, in linea generale, la contabilizzazione dell'intera differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito quale perdita su crediti da iscrivere nella voce B.14 del conto economico, fonda sul dato contrattuale la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura. Pertanto, si ritiene che, coerentemente all'ottica di semplificazione e di avvicinamento del dato fiscale alle risultanze del bilancio, che ispira la disciplina in esame introdotta dalla legge di stabilità 2014, tale eventuale qualificazione, basata sulla lettera del contratto, assuma rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l'eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio sconterà le limitazioni previste dall'articolo 96 del testo unico”.*

Le perdite su crediti di modesta entità

Con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 sono state modificate le disposizioni contenute nell'articolo 101, comma 5, del TUIR riferite alle perdite su crediti di modesta entità. In particolare, a seguito delle modifiche apportate, il legislatore ha introdotto la possibilità di rendere deducibili le perdite su crediti in tutte le ipotesi diverse dall'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali grazie alla possibilità di considerare sussistenti, in ogni caso, gli elementi “certi e precisi” che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto alla deducibilità della perdita registrata.

Al fine del riconoscimento del diritto alla deducibilità, devono, tuttavia, ricorrere le seguenti condizioni:

- il credito deve essere di “modesta entità”, ovvero di importo:

- **non superiore ad € 5.000** per le imprese considerate “di più rilevante dimensione” ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legge 185/2008 (in base al quale si considerano “imprese di più rilevante dimensione” quelle che conseguono un volume d’affari o di ricavi in misura non inferiore ad una determinata soglia, fissata in misura pari a 100 milioni di Euro a partire dal 2012);
- **non superiore a € 2.500** per tutte le altre imprese;
- deve essere decorso un periodo di tempo non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

Pertanto, laddove sussistano, congiuntamente, le due condizioni, quella quantitativa e quella temporale, la perdita su crediti può essere dedotta «automaticamente» senza espletamento di alcuna formalità.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1° agosto 2013 n. 26/E, ha specificato che:

- la “modesta entità” va individuata considerando il valore nominale del credito, a prescindere da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale;
- in caso di trasferimento della titolarità del credito per effetto di atti traslativi, ai fini della verifica della “modesta entità”, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito;
- qualora il credito venga riscosso solo parzialmente, la verifica della “modesta entità” deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati.

Sempre con riferimento al tema del limite quantitativo ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, è stato inoltre chiarito che:

- la verifica del limite quantitativo della “modesta entità” deve essere effettuata considerando l’importo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;
- non assumono rilevanza al fine del computo del limite quantitativo gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento¹⁷.

Infine, sono stati forniti chiarimenti relativamente alla problematica di individuazione della “modesta entità” del credito in caso di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, è stato precisato che:

- la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l’impresa è di più rilevanti dimensioni) debba essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti;
- e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie.

Nell’ambito della problematica di più posizioni creditorie nei confronti dello stesso soggetto debitore, con la Circolare 26/E/2013 è stato, infine, chiarito che:

- in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi la verifica del limite quantitativo va effettuata con riguardo al singolo credito;
- nel caso in cui le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa) appare ragionevole

¹⁷ Tali componenti negativi di reddito risultano, infatti, fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

ritenere che la “modesta entità” debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti.

Esempio n. 1

Soggetto: impresa di più rilevanti dimensioni;

Crediti al termine del periodo di imposta nei confronti di uno stesso debitore:

- credito n. 1: valore nominale: 2.000 euro;
- credito n. 2: valore nominale: 4.500 euro.

Scadenza dei crediti alla data di riferimento del bilancio: da almeno sei mesi.

Imputazione della perdita a C/E: SI

Ipotesi n. 1: obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi.

In questo caso la verifica del limite quantitativo deve essere effettuata per singolo credito. Di conseguenza, il requisito della “modesta entità” in questa ipotesi risulta rispettato per entrambi i crediti.

Ipotesi n. 2: obbligazioni riconducibili al medesimo rapporto contrattuale (contratto di somministrazione)

In questa ipotesi la verifica del limite quantitativo deve essere effettuata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti (6.500 euro). Nel caso di specie, quindi, il limite di 5.000 euro ai fini del requisito di “modesta entità” non risulta rispettato e, conseguentemente, la perdita imputata a conto economico si considera deducibile solo in presenza degli elementi certi e precisi previsti dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

Esempio 2

Soggetto: impresa di più rilevanti dimensioni;

Crediti al termine del periodo di imposta nei confronti di uno stesso debitore:

- credito n. 1: valore nominale: 2.000 euro;
- credito n. 2: valore nominale: 1.000 euro;
- credito n. 3: valore nominale: 2.500 euro.

Scadenza dei crediti alla data di riferimento del bilancio:

- crediti n. 1 n. 2: da almeno sei mesi;
- credito n. 3: scaduto da meno di sei mesi.

Imputazione della perdita a C/E: SI

In questo caso la verifica del limite quantitativo della “modesta entità” deve essere effettuata prendendo a riferimento solo il saldo complessivo dei due crediti scaduti da almeno sei mesi, pari a 3.000 euro (2.000 euro + 1.000 euro). Non deve essere, invece, considerato il credito (pari a 2.500 euro) per il quale non risulta ancora decorso il periodo semestrale individuato dall’articolo 101, comma 5 del TUIR.

Tenuto conto di quanto sopra, si avrà che:

- relativamente ai crediti n. 1 e n. 2 le condizioni di certezza e oggettiva determinabilità si considerano comunque sussistenti;
- relativamente al credito n. 3, invece, la perdita imputata a conto economico si considera deducibile solo in presenza degli elementi certi e precisi previsti dal comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.

Oltre a quanto chiarito sopra, deve essere altresì considerato che la disciplina concernente la deduzione automatica delle perdite su crediti di "modesta entità" va coordinata con le disposizioni contenute nell'articolo 106 del TUIR.

Infatti, le perdite su crediti di "modesta entità" sono deducibili limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni già dedotte, coerentemente con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 106 del TUIR.

Per quanto concerne, invece, il rispetto del principio di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, è necessario tenere presente che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di "modesta entità" rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta in considerazione del fatto che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il contribuente iscriva la perdita a conto economico in un periodo di imposta successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione ai fini fiscali dovrà essere rinviata all'esercizio in cui si verifica l'imputazione a bilancio (si veda al riguardo il successivo paragrafo).

Diversamente, qualora la perdita sia stata iscritta a conto economico in un'annualità precedente alla maturazione dei sei mesi e non sia stata, per questo motivo, dedotta fiscalmente, la perdita stessa si renderà deducibile nell'esercizio in cui si compie l'intervallo dei sei mesi¹⁸.

Esempio 3

Soggetto: impresa di più rilevanti dimensioni;

Crediti al termine del periodo di imposta nei confronti di uno stesso debitore:

- credito n. 1: valore nominale: 3.000 euro;
- credito n. 2: valore nominale: 1.500 euro;
- credito n. 3: valore nominale: 2.000 euro.

Scadenza dei crediti alla data di riferimento del bilancio:

- crediti n. 1 n. 2 da almeno sei mesi;
- credito n. 3: da meno di sei mesi alla data di chiusura dell'esercizio.

Imputazione della perdita a C/E: NO

In questa ipotesi, tenuto conto che al termine dell'esercizio la perdita complessiva di 4.500 euro derivante dai crediti scaduti n. 1 e n. 2 non è stata imputata a conto economico, la stessa non risulta deducibile.

Tuttavia, nel caso in cui, nell'esercizio successivo venga effettuata l'imputazione a conto economico delle perdite registrate in relazione ai crediti n. 1, n. 2 e n. 3, la società potrà dedurre dal proprio reddito:

¹⁸ In questa ipotesi dovrà essere operata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata iscritta la perdita al fine di rinviare la deduzione della stessa nell'esercizio in cui sarà maturato il periodo dei sei mesi (nel quale verrà operata la corrispondente variazione in diminuzione).

- sia la perdita di 4.500 euro (relativa ai crediti n. 1 e n. 2 per i quali la “modesta entità” è già stata verificata nell’esercizio precedente);
- sia la perdita di 2.000 euro riguardante il credito n. 3 (per il quale il requisito dei sei mesi risulta soddisfatto nell’esercizio).

Infatti, in questo caso, la verifica del requisito della “modesta entità” non deve essere effettuata ricomprendendo anche i due crediti (pari a 4.500 euro totali) per i quali i sei mesi erano già trascorsi al termine dell’esercizio precedente.

Le perdite relative ai crediti prescritti

Oltre alle modifiche sopra citate, con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 è stato modificato anche il contenuto dell’articolo 101, comma 5, del TUIR ed è stata prevista la deducibilità fiscale delle perdite su crediti in modo automatico¹⁹, ovvero senza che l’impresa abbia altri oneri di dimostrazione, nel momento in cui siano decorsi i termini di prescrizione previsti dalla normativa civilistica.

Quest’ultima, in particolare, prevede che:

- la prescrizione ordinaria del diritto di credito si compie in **10 anni**;
- la prescrizione dei crediti derivanti da somministrazione di beni e servizi con pagamenti periodici (annuali o in termini più brevi) si compie in **5 anni**;
- la prescrizione dei crediti derivanti da provvigioni dei mediatori si compie in **1 anno**;
- la prescrizione dei crediti derivanti da spedizione o trasporto si compie in **1 anno**, ovvero **18 mesi** se il trasporto inizia o termina in un paese extracomunitario.

In altri termini, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 1° agosto 2013, n. 26/E, “la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un’altra ipotesi che dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore”.

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore, infatti, ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. A questo proposito, nella medesima circolare n. 26/E/2013, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione automatica può avvenire a prescindere dall’importo del credito prescritto. In particolare, infatti: “la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi”.

Con riguardo, infine, alla competenza fiscale della deduzione della perdita nel caso in cui la società:

- abbia conservato in bilancio crediti prescritti in anni precedenti a quello di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- ed abbia provveduto ad iscrivere la perdita registrata su tali crediti nel bilancio relativo all’esercizio 2012;

¹⁹ Con riferimento alla decorrenza della norma in esame, si precisa che la stessa si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, anche se già in passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso al quale far conseguire la deduzione della perdita.

l'Agenzia delle Entrate ha specificato che *“indipendentemente dal periodo di imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Le perdite relative ai crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali

Come visto sopra, l'articolo 101, comma 5, del TUIR dispone che le perdite sono deducibili, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

A quest'ultimo riguardo il debitore è considerato assoggettato a procedure concorsuali:

- a) dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- b) dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- c) dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- d) dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi.

La sopra citata elencazione deve ritenersi tassativa e, pertanto, non estendibile a procedure diverse da quelle sopra indicate (in tal senso si veda anche la sentenza n. 8580 del 15 febbraio 2006 con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che l'assoggettamento del debitore ad amministrazione controllata non costituisce motivo per la deducibilità della perdita, in quanto trattasi di una procedura concorsuale reversibile e temporanea non rientrante tra quelle indicate dalla norma in esame).

A completamento di quanto sopra segnaliamo che, nella risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che solo l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali qualifica l'effettivo stato di insolvenza come condizione sufficiente a considerare definitive e, quindi, fiscalmente deducibili le perdite relative al mancato incasso da parte del creditore. Infatti, nel caso esaminato in questa risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“una situazione di (temporanea) illiquidità – ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso – non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi, a tal fine, una più complessa e articolata valutazione della situazione giuridica della specifica partita creditoria e del singolo debitore cui quest'ultima è riferita”*.

In relazione alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui operare la deduzione delle perdite su crediti, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza del 3 agosto 2005, n. 16630, e, più recentemente, la Corte di Cassazione con la Sentenza del 1° giugno 2012, n. 8822 e con la Sentenza del 18 luglio 2012, n. 12431, interpretando l'articolo 101, comma 5, ha ritenuto che il periodo d'imposta in questione debba coincidere con quello in cui si acquisisce la certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché è in quel momento che si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità.

Sia le perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, sia quelle derivanti dall'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali devono essere, quindi, dedotte nell'esercizio in cui vengono soddisfatti questi requisiti, senza possibilità di rinvio discrezionale negli esercizi successivi. Questa interpretazione ha il chiaro obiettivo di evitare che il contribuente possa scegliere in modo arbitrario il periodo d'imposta in cui operare la deduzione, snaturando, in tal modo, la regola espressa nel principio di competenza, che rappresenta il criterio inderogabile ed oggettivo per la determinazione del reddito d'impresa.

Con specifico riferimento al momento in cui, a fronte della dichiarazione di fallimento del debitore, il creditore può dedurre la perdita nella sentenza 29 ottobre 2010, n. 22135, la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che:

- *“l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi <certi e precisi> della sua irrecuperabilità”;*
- *nel caso in cui si operasse diversamente “si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza”;*

ha precisato che la deduzione della perdita può essere operata in due momenti alternativi, coincidenti con:

- il periodo di imposta in cui è dichiarato il fallimento (salvo gestire con le sopravvenienze attive l’eventuale incasso di parte del credito al termine della procedura), oppure

La dottrina e il Secit, per converso, sono stati sempre orientati ad ammettere la deduzione della perdita in qualsiasi esercizio anche successivo a quello di apertura della procedura concorsuale poiché la sussistenza degli elementi certi e precisi risulta presunta per tutta la durata della medesima procedura.

Con riferimento all’individuazione del periodo d’imposta in cui dedurre le perdite relative ai crediti vantati nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali, nella Norma di comportamento n. 172, l’Associazione Dottori Commercialisti di Milano ha sostenuto che *“l’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire o nell’esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi”*.

Sulla base dell’orientamento sopra illustrato, quindi, ai fini fiscali, la deduzione delle perdite su crediti non dovrebbe essere considerata obbligatoria per l’intero ammontare nell’esercizio di avvio della procedura ma, al contrario, la perdita registrata dovrebbe assumere valenza in ragione della stima del presumibile valore di realizzo del credito da effettuare caso per caso in sede di redazione del bilancio.

Seguendo questo criterio, quindi, l’imputazione della perdita può essere effettuata:

- per l’intero ammontare nello stesso esercizio in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale, senza doverne attendere la chiusura, qualora sia chiara la irrecuperabilità del credito (ad esempio nell’ipotesi di crediti non privilegiati insinuati in fallimenti senza consistenza attiva o con rilevanti crediti privilegiati detenuti da terzi);
- (oppure) parzialmente nell’esercizio di apertura della procedura, per la parte di credito che è già chiaramente irrecuperabile e negli esercizi successivi per le ulteriori quote divenute (eventualmente) irrecuperabili in modo certo ed oggettivamente determinabile.

Infine, l’ADC ha precisato che:

- la valutazione della società non può essere totalmente discrezionale ma deve attenersi ai principi di verità e correttezza previsti dall’articolo 2423 del Codice Civile al principio di prudenza fissato dall’articolo 2423-bis del Codice Civile;
- qualora la stima sia adeguatamente documentata (anche attraverso pareri di soggetti legali interni o esterni), ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, qualora ne ricorrano i motivi, che i criteri seguiti dall’imprenditore sono stati in grado pregiudicare la verità e la correttezza del bilancio.

L’esercizio di competenza di deducibilità delle perdite

Sul tema dell’individuazione dell’esercizio di competenza di deducibilità della perdita è intervenuto l’articolo 13 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 147/2015 che ha introdotto il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR. L’intervento riguarda :

- (i) sia i crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale o a istituti considerati analoghi che consentono in maniera automatica la deducibilità della perdita;
- (ii) sia i crediti c.d. di modesta entità scaduti da più di 6 mesi (si veda paragrafi successivi).

In particolare viene stabilito che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui in alternativa :

1. sussistono gli elementi certi e precisi;
2. il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale;

semprechè l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Inoltre il comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Internazionalizzazione stabilisce con norma di interpretazione autentica che la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR *"si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili"*.

Nella relazione illustrativa al testo del Decreto, si afferma al riguardo come, grazie alla citata disposizione, *"la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio"*.

Crediti esteri

Ulteriore modifica introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 (*"Decreto Internazionalizzazione"*) ha riguardato i crediti esteri. In particolare viene previsto che, in caso di crediti esteri, l'eventuale perdita deve considerarsi deducibile se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle presenti in Italia, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Analogamente alla disciplina interna la perdita su crediti diviene deducibile dalla data di ammissione dell'impresa estera alla procedura.

Questa disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del Decreto in esame e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare a partire dal Modello Unico 2016 (relativo all'anno 2015).

Con riferimento ai crediti esteri, viene quindi recepito normativamente quanto prima affermato in prassi dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 39 del 10.05.2002 e n. 26 del 1 agosto 2013.

In particolare tali circolari avevano precisato che occorre quindi verificare che sussistano *"le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali, tra le quali, prima tra tutte, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa"*.

Sempre con riferimento alle procedure concorsuali che coinvolgono un debitore estero, viene precisato che *"costituiscono validi elementi di supporto alla determinazione dell'entità della perdita tutti i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all'interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato"*.

Le nuove procedure di risanamento della crisi

Oltre alla classica fattispecie del c.d. "concordato stragiudiziale", sono diverse le nuove procedure di risanamento che sono state introdotte dal nostro ordinamento per fronteggiare l'impatto della crisi economico-finanziaria. In particolare, al riguardo, si ricordano:

- i c.d. "piani attestati" previsti dall'articolo 67, c. 3, lett. d), della legge fallimentare (questa fattispecie si estrinseca in un piano di risanamento dell'impresa la cui ragionevolezza è attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili. Non è richiesto alcun consenso da parte dei creditori e produce l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione revocatoria laddove il piano non raggiungesse il suo obiettivi e, quindi, si traducesse in una procedura concorsuale);
- i c.d. "accordi di ristrutturazione del debito" previsti dall'articolo 182-bis della legge fallimentare (in questo caso l'accordo, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale, presuppone l'assenso di almeno il 60% dei creditori, e impedisce l'esercizio dell'azione revocatoria).

Entrambe queste nuove forme di risanamento dell'impresa in crisi hanno l'effetto di produrre lo stralcio (totale o parziale) del debito verso i creditori e, dall'altra, di far emergere eventuali plusvalenze per effetto della dismissione di beni o di rami d'azienda.

In questo contesto, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012 al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, risultano deducibili "in ogni caso" le perdite su crediti che derivano dalla sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Con riferimento a questo istituto, nella Circolare 26/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- in analogia a quanto avviene per le altre procedure concorsuali, "opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi";
- *"in caso di procedure concorsuali [...] la situazione di sofferenza della partita creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore"*.

In altri termini, la sussistenza dello stato di insolvenza o di crisi del debitore accertata da parte di un'autorità terza costituisce una conferma oggettiva alla situazione di illiquidità del soggetto medesimo²⁰.

Con la nuova interpretazione fornita nella Circolare n. 26/E/2013 possono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8/E (risposta 4.2) nella quale, analizzando la posizione del creditore, l'Agenzia aveva affermato che *"alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato comma 5 dell'articolo 101 del TUIR"*.

Diversamente da ciò che avviene per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in occasione delle modifiche apportate all'articolo 101 del TUIR, non sono state, invece, incluse tra le procedure di risanamento che beneficiano del nuovo regime di deducibilità dei crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare.

²⁰ In senso analogo si era già espressa in passato l'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione ministeriale 23 gennaio 2009 n. 16/E.

Tuttavia, ancorché non vi sia un espresso riferimento anche a questa procedura, è possibile ritenere che la stessa possa comunque beneficiare “in ogni caso” del meccanismo di deducibilità delle perdite su crediti, in quanto trattasi di una fattispecie finalizzata a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il recupero della redditività dell’impresa.

Resta inteso che, ai fini IRAP, nessun impatto si viene a determinare in quanto i componenti reddituali derivanti dagli accordi in esame sono certamente ascrivibili all’area straordinaria del conto economico.

Tuttavia, sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 agosto 2010, n. 42/E, nell’ambito della disciplina prevista dall’articolo 113 del TUIR per gli istituti di credito:

- pur ribadendo che “[...] alle perdite su crediti, generatesi per effetto di quanto previsto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare, omologato dal tribunale, non è applicabile, in linea di principio, la previsione di deducibilità immediata contenuta nell’articolo 101, comma 5, secondo periodo del Tuir”;
- ha specificato che “ciò nondimeno, la rilevanza fiscale del predetto differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) potrà essere riconosciuta ai sensi dell’articolo 101, comma 5, primo periodo, del Tuir, considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell’accordo sia divenuto definitivo [...] in quanto non più suscettibile di impugnativa”.

Con riferimento al momento temporale in cui opera la condizione prevista dal provvedimento in esame, ovvero il periodo in cui deve essere imputata per competenza la perdita fiscale, il nuovo testo dell’articolo 101, comma 5, fa espressamente rinvio alla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 deve, pertanto, intendersi superata l’interpretazione fornita in passato dall’Amministrazione finanziaria nelle Circolari 8/E del 2009 e 42/E del 2010, in base alle quali “una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza”.

Infine, il provvedimento sopra citato ha riconosciuto espressamente, tramite l’integrazione dell’articolo 88, comma 4, del TUIR, la non imponibilità delle sopravvenienze attive relative alla riduzione dei debiti derivanti da accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ovvero da piani attestati di risanamento (ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), del medesimo R.D.) per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, previste dall’articolo 84 del TUIR.

Riduzione del credito

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in occasione della diretta Map del 23 settembre 2010, l’eventuale riduzione di un credito commerciale, derivante da una modifica bilaterale del rapporto commerciale concordato tra le parti, non configura una “perdita su crediti” se la transazione (ex art. 1965 e seguenti del Codice Civile) ha per oggetto la rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non origina da un’inadempimento del debitore, ma da una modifica bilaterale del rapporto commerciale. Da un punto di vista contabile e fiscale, coerentemente con quanto sopra:

- se la transazione viene definita nello stesso esercizio in cui è stata rilevata l’operazione: essa è in grado di determinare una mera rettifica di ricavi per il cedente (e del costo per l’acquirente) assimilabile alla concessione di resi, sconti commerciali abbuoni (in questo caso, quindi, si avrà una rettifica diretta delle seguenti voci del conto economico: “A1” per il cedente e aggregato “B” per il cessionario);
- se la transazione viene definita in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata l’operazione: essa sarà in grado di determinare una sopravvenienza passiva (per il cedente) e attiva (per l’acquirente) da rilevare tra i componenti straordinari di reddito.

Ai fini fiscali, la rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito è rilevante ai fini IRES e IRAP per la parte ridotta (e ciò in quanto, non trattandosi di una perdita su crediti, in questo caso ai fini del relativo riconoscimento fiscale, non è necessario rispettare le ulteriori condizioni richieste dall’articolo 101, comma 5, del TUIR).

10.1.4 Le perdite su crediti ceduti con la forma pro-soluto

Per quanto concerne le perdite su crediti ceduti con la formula “pro-soluto”, l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale:

- *“la cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non comporta di per sé la deducibilità delle relative perdite, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto”;*
- *e, pertanto, “pur riconoscendo l’idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare, in base alla norma in esame, gli elementi certi e precisi che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con un recupero parziale” (sentenze n. 14568/2001 e n. 13181/2000).*

Si segnala, tuttavia, che, a differenza di quanto sopra, in dottrina è stata sostenuta la possibilità di dedurre i componenti negativi derivanti dalla cessione “pro-soluto” dei crediti a titolo oneroso a prescindere dalle rigorose prove facenti riferimento agli elementi “certi” e “precisi” previsti dal comma 3 dell’articolo 101, e ciò nella considerazione che questo tipo di operazione risulterebbe disciplinata dal comma 1 dell’articolo 101 del TUIR (in cui è riconosciuta la deducibilità delle minusvalenze realizzate attraverso la cessione onerosa dei beni relativi all’impresa).

10.1.5 Le perdite su crediti verso debitori stranieri

Nel caso in cui il credito sia vantato verso debitori stranieri, la perdita ad esso connessa è deducibile a patto che sia debitamente documentata, ovvero (circolare ministeriale 19 luglio 1978 n. 131):

- se il debitore estero è un privato: la deducibilità è subordinata all’ottenimento delle competenti autorità giurisdizionali di una dichiarazione di insolvenza del debitore che costituisce documentazione valida ai fini del riconoscimento dell’insolvenza e quindi della deducibilità della perdita;
- se il debitore estero è un ente pubblico: non essendo possibile ottenere la documentazione descritta, si ricorre alla dichiarazione di sinistro emessa dalla SACE (Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) a seguito dell’accertamento di insolvenza da parte dei debitori stranieri, che costituisce idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti verso l’Ente pubblico straniero a patto che contenga l’indicazione dell’indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito.

10.1.6 La deducibilità della svalutazione crediti nell’affitto di azienda

Nella risoluzione 5 novembre 2008 n. 424/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento in merito alla deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti trasferiti all’affittuario per effetto della stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda. In particolare, nel caso esaminato, prima della cessione in affitto dell’azienda, la società concedente aveva operato accantonamenti a titolo di “svalutazione crediti” per un importo superiore a quello fiscalmente riconosciuto dall’articolo 106 del TUIR. Con riferimento a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate dopo avere osservato che:

- *“la disciplina civilistica del contratto in questione delinea in capo all’affittuario il diritto ad utilizzare, sebbene a titolo di mero godimento pro tempore, gli elementi dell’organizzazione aziendale trasferita, obbligandolo, tuttavia, a mantenere l’efficienza produttiva di un complesso aziendale economicamente equivalente a quello a suo tempo ricevuto in gestione”;*
- *e che “l’affittuario, peraltro, può discrezionalmente disporre, in via generale, dei predetti elementi patrimoniali, fermo restando l’obbligo di mantenere l’efficienza dell’azienda, ai sensi dei citati articoli 2561 e 2562 del codice civile”;*

- ha concluso che “... i valori fiscali dei crediti e dei beni costituenti il magazzino trasferiti in affitto, nonché i relativi fondi svalutazione tassati, sono riconosciuti in capo all'affittuario: di conseguenza, nell'eventualità che gli stessi siano realizzati in pendenza del rapporto di affitto (come, ad esempio, nel caso dell'incasso di crediti compresi nel patrimonio aziendale affittato), l'affittuario potrà dare rilevanza alle eventuali perdite - ovviamente, solo se le stesse “risultano da elementi certi e precisi”, secondo quanto prescritto dall'articolo 101, comma 5, del TUIR - effettuando una variazione in diminuzione per l'importo del fondo tassato utilizzato a copertura delle predette perdite”.

In buona sostanza, secondo l'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria, nell'ipotesi di affitto d'azienda:

- (da un lato) in capo al soggetto concedente non si verifica il realizzo delle svalutazioni già tassate;
- (dall'altro) il soggetto affittuario:
 - si sostituisce al concedente nelle posizioni fiscali relative agli elementi patrimoniali trasferiti con le stesse modalità del proprietario (pertanto i valori fiscali, generatisi in capo al concedente sono attratti nella sfera giuridico-tributaria dell'affittuario);
 - (dall'altro, di conseguenza) deve poter assumere gli elementi patrimoniali relativi all'azienda affittata (nello specifico: i crediti e i relativi fondi di svalutazione) in base ai relativi valori fiscali che gli stessi avevano in capo al concedente.

Per completezza, infine, osserviamo che il sopra citato orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate:

- (da un lato) sembrerebbe confermare quanto precisato dall'Assonime nella circolare 10 maggio 2000 n. 34 in cui è stata affermata la possibilità da parte dell'affittuario di iscrivere i beni che compongono l'azienda ricevuta nell'attivo dello stato patrimoniale del proprio bilancio (e non, invece, nei conti d'ordine come affermato dalla nota 7 ottobre 1996 n. 42049 della D.R.E. dell'Emilia Romagna), con conseguente imputazione a conto economico delle quote di ammortamento relative ai beni affittati (e non, invece, di meri accantonamenti);
- (dall'altro) sembrerebbe confermare la possibilità dell'affittuario di dedurre ai fini fiscali le eventuali spese di manutenzione sostenute sui beni ricevuti in affitto con le stesse modalità previste per i beni posseduti a titolo di proprietà, ovvero nei limiti del plafond costituito dal 5% del costo relativo ai beni ammortizzabili (e non, invece, per quelle previste per i beni di terzi) in conformità a quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, del TUIR.

10.2 Enti creditizi, finanziari e imprese di assicurazione

10.2.1 Deducibilità delle perdite

Disciplina post decreto legge 27 giugno 2015, n. 83

L'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 106 del TUIR nel modo seguente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”.

Per effetto della nuova formulazione non vi è più la distinzione tra perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso e le altre perdite su crediti e svalutazioni, almeno a regime, infatti il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 continua a prevedere, ancorché in via transitoria, un differente regime fiscale per le svalutazioni su crediti e le perdite diverse da quelle realizzate mediante

cessione a titolo oneroso, deducibili - per il primo periodo di applicazione della nuova disposizione, ovvero sia il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 - nei limiti del 75% del loro ammontare.

In buona sostanza la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR il regime fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti è stato sostanzialmente uniformato, venendo estesa ad entrambi i componenti negativi di reddito la deducibilità integrale che fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 era limitata alle sole perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

Tuttavia, occorre sottolineare che, le svalutazioni e le perdite su crediti diverse da quelle realizzate da cessione a titolo oneroso (e quindi derivanti da altri atti estintivi) restano deducibili per l'ammontare computato al netto delle riprese di valore (da valutazione o da incasso) risultanti dal bilancio, rilevando le "rettifiche di valore nette".

Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 detta una disciplina transitoria per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

In questo senso le svalutazioni e le perdite su crediti di competenza dell'anno 2015 (per il 25%) e quelle iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, per la parte non ancora dedotta ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR nel testo previgente alle modifiche operate dal medesimo Decreto, devono essere dedotte in dieci anni (non in quote costanti, bensì) secondo le aliquote previste nel "piano di ammortamento" di seguito indicato:

- 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- 8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025

Ne risulta una disciplina fiscale notevolmente semplificata, in quanto allineata definitivamente al trattamento contabile, pur restando di attualità - ancorché "solo" per l'anno 2015 - le problematiche interpretative esposte nel precedente paragrafo 3, anche alla luce di quanto previsto in via transitoria dal comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 .

In altri termini, i soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel nuovo comma tre dell'art. 106 devono determinare l'ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputate in bilancio e non ancora dedotte - al termine del periodo d'imposta 2014 - a causa delle regole previgenti all'articolo sedici del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

L'importo complessivo così ottenuto, incrementato dell'ammontare temporaneamente in deducibile delle svalutazioni e delle perdite su crediti diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso (pari al 25%) iscritte nel bilancio relativo al periodo d'imposta 2015, deve essere dedotto non più secondo le quote originariamente previste, ma nelle percentuali dapprima indicate anno per anno. Invero, il comma 4 del citato articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 "nomina" unicamente le svalutazioni e le perdite su crediti non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'art. 106; del pari, la relazione di accompagnamento afferma testualmente che la deduzione "a scaglioni" delle quote ancora da dedurre alla fine del 2014 si riferisce ai componenti negativi originariamente deducibili in diciottesimi, per la parte maturata fino al 2012, e in quinti, per la parte maturata per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014.

Disciplina post legge di Stabilità 2014

Le legge di stabilità 2014 aveva modificato, in senso migliorativo, il trattamento fiscale delle rettifiche di valore dei crediti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) stravolgendo il precedente impianto normativo aveva introdotto nuove misure inerenti la svalutazione dei crediti verso la clientela (o verso gli assicurati per le imprese di assicurazione).

La legge di stabilità 2014, abrogando il vecchio comma 5, aveva di fatto equiparato (tranne qualche distinguo che poi analizzeremo) il trattamento fiscale delle svalutazioni e le perdite su crediti, in questo paragrafo le tratteremo in maniera congiunta.

I commi 3 e 4 dell'articolo 106 del TUIR stabilivano che:

- le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, erano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;
- le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso erano invece, deducibili integralmente nell'esercizio in cui erano rilevate in bilancio;
- per i soli enti creditizi e finanziari, concorrevano all'ammontare dei crediti rilevanti ai sensi del presente articolo anche i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

Sostanzialmente veniva previsto un regime di deducibilità ai fini IRES pressoché identico per tutte le rettifiche di valore (sia svalutazioni sia perdite) sui crediti iscritti in bilancio.

In buona sostanza, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, le banche, gli enti finanziari e le imprese assicurative, stante l'equiparazione tra le perdite su crediti e le svalutazioni, innanzi a un credito di difficile inesigibilità non si trovavano più a dover decidere se :

- attendere i requisiti di certezza e precisione per dedurre integralmente in un solo periodo d'imposta la perdita;
- ovvero se svalutare il credito e dedurre nel periodo di svalutazione del credito un importo pari allo 0,3% del monte crediti e in 18 esercizi la restante parte.

Con la predetta equiparazione i contribuenti erano liberi di rettificare il valore dei crediti secondo attraverso lo strumento giuridico (perdita o svalutazione) più appropriato.

Disciplina ante legge di Stabilità 2014

La disciplina fiscale delle perdite su crediti degli enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione anteriormente all'approvazione della legge di stabilità 2014 era contenuta nel comma 5 dell'articolo 106 del TUIR mentre i criteri di deducibilità erano quelli ordinariamente previsti dal comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.

Il comma 5 dell'articolo 106 del TUIR prevedeva che *"le perdite sui crediti di cui al comma 3 ... determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso"*.

Il legislatore fiscale, in coordinazione con quanto disciplinato al comma 3 in materia di svalutazione, aveva fissato criteri ben precisi in merito all'esatta identificazione dell'an e del quantum delle perdite su crediti rilevanti ai fini fiscali.

La quantificazione delle perdite su crediti era, quindi, strettamente connessa al meccanismo della svalutazione dei crediti, in quanto la possibilità di procedere a contabilizzare (e quindi dedurre) una perdita su crediti è strettamente legata alle svalutazioni precedentemente operate.

Quanto sopra costituiva una diretta conseguenza dell'impostazione fiscale voluta dal legislatore in base alla quale:

- la rettifica del valore dei crediti mediante svalutazione è lasciata alla discrezionalità dell'organo amministrativo;
- il realizzo delle perdite su crediti è invece subordinato alla presenza dei requisiti di certezza e precisione ed inoltre si determina facendo riferimento al valore di bilancio dei crediti e non al valore nominale.

Tuttavia, le perdite su crediti impattavano sull'imponibile in maniera differente in ragione del metodo adottato dalla compagnia o dall'ente finanziario per la gestione dei crediti stessi.

In particolare, se l'impresa gestiva i crediti:

- **mediante l'adozione del metodo forfetario**, le perdite, da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni, venivano previamente imputate a riduzione dell'ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrevano a formare il reddito di esercizio.
- **mediante l'adozione del metodo analitico**, la perdita su crediti era da computare in riferimento al valore di bilancio del singolo credito (ovvero al netto delle svalutazioni già effettuate). Pertanto se un credito aveva un valore nominale di 100 ma era stato precedentemente svalutato per 25, la perdita su crediti interamente deducibile nell'anno di competenza era pari a 75 mentre 25 euro oggetto di precedente svalutazione restava deducibile secondo gli ordinari criteri del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR, ovvero:
 - nel limite dello 0,3% del valore dei crediti iscritti in bilancio nell'esercizio in cui la svalutazione era stata operata;
 - in 18 quote costanti nei successivi esercizi.

Con la risoluzione 15 marzo 1999, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che *“qualora si verificano le condizioni che determinano la necessità del “passaggio” del credito dalla categoria forfetaria alla valutazione analitica, il credito stesso possa mantenere il valore originario al lordo della svalutazione, tenuto conto che i criteri in base ai quali gli amministratori procedono alla svalutazione possono partire da presupposti diversi rispetto a quelli comportanti la svalutazione dell'intera categoria. D'altra parte si osserva che lo “stralcio” del credito della categoria omogenea può comportare o una ripresa di valore qualora la svalutazione forfetaria risulti eccedente rispetto al rischio insito nella categoria (con conseguente ripresa a tassazione della eccedenza stessa) oppure un minore accantonamento in relazione a nuove entrate nella categoria in sostituzione dei crediti usciti”*.

Secondo l'Amministrazione finanziaria se una compagnia o un ente finanziario volesse mutare il procedimento valutativo di un credito da forfetario ad analitico dovrebbe, quindi, estromettere il credito dalla categoria omogenea iscrivendolo al valore nominale (o di acquisizione).

Le svalutazioni precedentemente operate relative alla categoria omogenea dalla quale “proviene” il credito, in quanto indistinte e forfetarie, rimanevano assegnate alla categoria stessa e se, a seguito dell'estromissione del credito, dovessero risultare eccedenti il valore nominale dei crediti, la differenza sarebbe stata ripresa a tassazione.

11. PROCEDURE DI CONTROLLO

L'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la lista di controllo (check-list) delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) e in vigore al 31 ottobre 2016.

ASSIREVI ha precisato che le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Di seguito, riportiamo la parte relativa ai crediti:

Crediti

		SI	NO	N/A
	CREDITI			
	Definizioni			
OIC 15.4	I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beniservizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
OIC 15.5	Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.			
OIC 15.6	Le disponibilità liquide sono rappresentate da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa.			
OIC 15.7	Il valore nominale di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.			
OIC 15.8	Il tasso di interesse nominale di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.			
OIC 15.9	Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.			
OIC 15.10	L'attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.			
OIC 15.11	Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.			
OIC 15.12	La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.			
OIC 15.13	La perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.			
OIC 15.14	Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter CC.			
	Definizioni tratte dai principi contabili internazionali			
OIC 15.15	L'art. 2426, c.2 CC prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.			
OIC 15.16	"Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irreperibilità".			
OIC 15.17	"Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".			
OIC 15.18	"Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.19	"I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.			
		Classificazione e contenuto delle voci			
		Stato patrimoniale			
1)	OIC 15.20	I crediti sono classificati nelle seguenti voci a) per i crediti immobilizzati:			
		B III 2 — <u>Crediti</u> :			
		a. verso <u>imprese controllate</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b. verso <u>imprese collegate</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c. verso <u>controllanti</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d. verso <u>imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<u>d-bis. verso altri</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) per i crediti facenti parte dell'attivo circolante:			
		C II — <u>Crediti</u> :			
		1. verso <u>clienti</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. verso <u>imprese controllate</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. verso <u>imprese collegate</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. verso <u>controllanti</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. verso <u>imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-bis. <u>crediti tributari</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-ter. <u>imposte anticipate</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-quater. <u>verso altri?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2424 CC	Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo? (Si veda il par. 19 dell'OIC.25 relativamente alle imposte anticipate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.21	La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B III 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C II dell'attivo).			
	OIC 15.22	Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche: - di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; - della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; e - dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.			
3)	OIC 15.22	La scadenza è determinata tenendo conto anche dei termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 15.23	I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 15.24	I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci B III 2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci C II 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.24	Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 CC. Le voci B III 2c) e C II 4) accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero ossia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.			

			SI	NO	N/A
		Conto economico			
6)	OIC 15.25	Le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono classificate nella voce B10d) del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 15.25	Le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificati nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce A5 del conto economico "altriricavi proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce D18b) del conto economico "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, sono classificati nella voce C16a) "Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" sui crediti iscritti nell'attivo circolante, sono classificati nella voce C16d) "Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 15.26	Le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione), per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato, sono classificate nella voce B14 "oneri diversi di gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 15.26	Le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari", con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 15.27	I crediti verso i propri creditori che non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, c.6, che vieta la compensazione trapartite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex art. 1243, c.1 CC).			
		Bilancio in forma abbreviata			
	OIC 15.28	Ai sensi dell'art. 2435-bis CC, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti". In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).			
		Rilevazione iniziale			
15)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:			
		- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.29	Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) <u>in</u> caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; (b) <u>per</u> i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; (c) <u>per</u> caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 CC prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà. I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.			

			SI	NO	N/A
16)	OIC 15.29	Per i contratti di vendita con riserva della proprietà la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 15.30	I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscritti in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso la società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 15.31	I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato			
	OIC 15.32	L'art. 2426, c.1, n.8 CC prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".			
	OIC 15.33	Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).			
		Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione			
20)	OIC 15.34	Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 41-45, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 15.35	I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.35	Il criterio dell'interesse effettivo, implica che i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda OIC 15.53). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.			
22)	OIC 15.36	I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del credito sono stati esclusi dalla valutazione del credito al costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a OIC 15.53.			
24)	OIC 15.38	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.38	In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nell' OIC 15.51.			
25)	OIC 15.39	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo escludono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.40	Le scadenze di pagamento previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.			

			SI	NO	N/A
		Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione			
	DIC 15.41	L'art. 2426, c.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.			
	DIC 15.42	Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 19; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.			
	DIC 15.43	Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso previsto dal paragrafo 53, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.			
26)	DIC 15.42	I crediti aventi un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.			
27)	DIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	DIC 15.44	La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito attualizzato e il valore a termine è stata rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	DIC 15.45	Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata			
	DIC 15.46	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	DIC 15.47	Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C 16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.			
31)	DIC 15.47	Se la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ha iscritto i crediti al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32)	DIC 15.48	I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Valutazione e rilevazioni successive			
		Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato			
33)	DIC 15.49	Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OIC 15.50	Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito; c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.			
	OIC 15.51	Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.			
34)	OIC 15.51	La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 15.51	Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 15.52	Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso dei tassi contrattuali variabili descritto al paragrafo 53 dell'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.53	Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).			
37)	OIC 15.53	In caso di tasso contrattuale variabile i flussi finanziari futuri e il tasso di interesse effettivo sono stati ricalcolati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 15.54	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata			
	OIC 15.55	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 15.56	Qualora la società si avvalga della facoltà di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.57	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.58	I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato			
39)	OIC 15.59	I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 15.59	I crediti sono svalutati nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbiano perso valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	DIC 15.60	Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistono degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: - significative difficoltà finanziarie del debitore; - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.			
	DIC 15.61	La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 62). Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.			
	DIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).			
41)	DIC 15.61	La verifica degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42)	DIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	DIC 15.63	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	DIC 15.64	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DIC 15.65	Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.			
		Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato			
45)	DIC 15.66	L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	DIC 15.66	L'importo della svalutazione è stato rilevato nelle apposite voci di conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47)	DIC 15.67	Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	DIC 15.68	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione sono venute meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente è stata stornata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49)	DIC 15.68	Il ripristino di valore del credito non ha determinato un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata			
50)	DIC 15.69	I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	DIC 15.69	L'importo della svalutazione è rilevato nel conto economico con gli stessi criteri previsti per le rettifiche per inadempimento (domande 39-44)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 15.70	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.			
52)	OIC 15.70	Sono state stornate le svalutazioni le cui ragioni sono venute meno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<u>Cancellazione dei crediti</u>			
53)	OIC 15.71	I crediti sono cancellati dal bilancio quando:			
		- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono parzialmente o totalmente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.71, <u>tabella</u> più di pagina 1	<u>Il Principio indica che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.</u>			
	OIC 15.72	I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati <u>ammontari</u> di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
54)	OIC 15.73	Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si è tenuto conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	OIC 15.74	Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, <u>anche finanziaria</u> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 15.75	Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	OIC 15.75	Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta è stato iscritto un debito di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58)	OIC 15.76	Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 15.77	Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", è stato effettuato un <u>apposito accantonamento</u> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<u>Nota Integrativa</u>			
		<u>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</u>			
60)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.78	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC	- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	Nel fornire le informazioni richieste dal n. 1, c.1, dell'art. 2427 CC, la Nota Integrativa indica le ragioni che hanno condotto, ai sensi dell'OIC 15.45, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2 CC	- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	Art. 2427, c.1, n.6 CC	- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6, c.1, art. 2427 CC riguarda tutti i crediti della società.			
61)	OIC 15.78	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica inoltre:			
		- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4 CC OIC 15.79	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.			
62)	OIC 15.79	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2424, c.2 CC OIC 15.80	L'art. 2424, c.2 CC prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. <u>Ciò va annotato in Nota Integrativa.</u>			
63)	OIC 15.80	La Nota Integrativa indica i crediti che appartengono anche a voci diverse da quelle nelle quali sono iscritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.81	Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro fair value, l'art. 2427-bis, c.1, n. 2 CC richiede di indicare nella Nota Integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati attivi e liquidi. Pertanto occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto "Discounted cash flow" (DCF), cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è certamente il più comune.			
64)	OIC 15.81	La Nota Integrativa contiene l'indicazione dei crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro fair value con i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.82	Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schema del bilancio d'esercizio". Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.			
		Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata			
65)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	Con riferimento ai crediti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, c.1 CC:			
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 15.84	La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.			
	OIC 15.85	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
		Disposizioni di prima applicazione			
	OIC 15.89	L'art. 12, c.2 del D.lgs. 139/2016 prevede che le modificazioni previste all'art. 2426, c.1, n.8 CC (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in Nota Integrativa.			
66)	OIC 15.90	Nel caso in cui la società non si sia avvalsa della facoltà di cui al paragrafo 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti sono stati applicati a tutti i crediti retroattivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67)	OIC 15.90	Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68)	OIC 15.90	Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69)	OIC 15.90	Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se l'OIC 15 (2016) fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:			
	OIC 15.90	- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.90	- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.91	Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.			
	OIC 15.92	I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29: - una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione; - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis CC) che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
70)	OIC 15.93	Le disposizioni relative alla determinazione del fondo svalutazione crediti contenute nei paragrafi 59-65 dell'OIC 15 (2016) sono state applicate a tutti i crediti esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.94	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 15 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			

PARTE SECONDA – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali non trattano in modo specifico i “crediti commerciali”; questi sono compresi all’interno della categoria delle “attività” finanziarie, le quali vengono disciplinate sia dallo IAS 32 sia dallo IAS 39.

12. DEFINIZIONE

Nello IAS 32 i crediti sono definiti come “*le attività finanziarie aventi natura di diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività da parte di un’impresa*”; da questa definizione si comprende che i crediti sono costituiti da tutti quei rapporti per i quali l’impresa ha diritto di esigere da terzi determinati ammontari a determinate scadenze. Ad esempio, la rilevazione del credito connesso alla vendita di beni o alla prestazione di servizi avviene quando la vendita o il servizio sono ultimati: è in questo momento che l’impresa può iscrivere il provento nella sua contabilità dato che contemporaneamente, sorge il diritto al pagamento del corrispettivo.

I crediti sono ricompresi nella vasta categoria degli strumenti finanziari. Questi, secondo lo IAS 32, si dividono in tre categorie:

1. *Fair value through profit or loss (valore equo senza profitto né perdita)*, sono costituiti dalla sommatoria tra tutti i titoli acquistati per essere negoziati a breve termine e i titoli che l’impresa decide di destinare a questa categoria.
2. *Prestiti e crediti*; sono costituiti dai crediti con pagamenti fissi o determinabili non quotati in un mercato attivo e diverse dalla categorie 1) e 3). Rientrano in questa definizione i crediti commerciali a breve termine ed i depositi bancari;
3. *Disponibili per la vendita*; è una categoria residuale dove vengono registrate tutte le attività che non rientrano nelle categorie sopra elencate; può ricomprendere ad esempio i crediti per i quali, pur in assenza di un mercato, vi è la volontà di cederli.

Nel contesto italiano è ragionevole ritenere che possa essere marginale la classificazione di rapporti creditizi nella categoria 1), non esistendo per ora un vero e proprio mercato per i crediti.

13. RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

La rilevazione iniziale degli strumenti finanziari deve avvenire, secondo lo IAS 39, al fair value incrementato dei costi relativi all’acquisizione o all’emissione dell’attività finanziaria ovvero di quei costi che non sarebbero stati sostenuti se essa non fosse stata acquistata. Un’eccezione è rappresentata dalle attività finanziarie che fanno parte della categoria Fair value through profit or loss, il cui fair value non deve essere incrementato dei costi relativi alla transazione.

Un costo sostenuto a fronte dell’acquisto o dell’emissioni di titoli è da considerarsi “costo di transazione”, in base allo IAS 39, se presenta le seguenti caratteristiche:

- è noto al momento dell’effettuazione dell’operazione ovvero risulta indipendentemente dalla sua manifestazione monetaria;
- è specificatamente attribuibile alla singola transazione effettuata (non è quindi, ad esempio, un costo in “monte” o determinato in base ai volumi negoziati);
- non è ribaltato sulla controparte, cioè non può essere oggetto di rimborso;
- non è un costo interno;

- non è un costo di tipo amministrativo o di comunicazione.

Nel momento in cui l'impresa si fa carico di un onere deve verificare se ricorrono le condizioni o meno per la sua riconducibilità al valore iniziale dello strumento finanziario.

La connotazione "direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione" stabilisce un nesso causale tra i costi e la transazione; quest'ultimo va inteso, da un lato, come possibilità di riferire direttamente il costo alla transazione senza che vi sia bisogno di sofisticati procedimenti di calcolo attributivo, dall'altro come stretto rapporto causale, nel senso che il costo trae origine indiscutibilmente dalla transazione e sorge solo se e in quanto viene effettuata la transazione.

Lo IAS 39 raggruppa i costi relativi alla transazione in tre diverse tipologie:

- a) quelli di intermediazione pura, ovvero le commissioni o i diritti pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che agiscono come agenti), consulenti, mediatori e altri intermediari di mercato;
- b) i contributi dovuti a organi regolamentari e alle Borse Valori;
- c) le imposte e tasse dovute per la conclusione dei contratti.

I costi che vengono esclusi dai costi relativi alla transazione sono:

- a) i premi e gli sconti sui prezzi poiché non hanno natura incrementale, ma riguardano il prezzo stesso;
- b) i costi di finanziamento perché non direttamente attribuibili all'attività;
- c) i costi interni e di gestione perché non direttamente attribuibili all'attività.

Le regole da rispettare per la rilevazione iniziale dei crediti sono le seguenti:

1. *Fair value through profit or loss*: fair value, a cui non vanno aggiunti i costi di transazione.
2. *Prestiti e crediti*: fair value aumentato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto dell'attività finanziaria.
3. *Disponibili per la vendita*: fair value aumentato dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisto dell'attività finanziaria.

Circa la data di rilevazione, l'impresa deve rilevare una attività o una passività finanziaria nel suo bilancio quando diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento. Per stabilire la data di rilevazione dei crediti occorre ragionare sulla data di rilevazione dei corrispondenti ricavi.

Lo IAS 18 Ricavi stabilisce che il momento di rilevazione dei ricavi deve avvenire quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa smette di svolgere le attività associate alla proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
- d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa;
- e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere determinati attendibilmente.

Lo IAS 39 fornisce i seguenti esempi:

- a) i crediti incondizionati sono rilevati come attività nel momento in cui l'impresa diviene parte del contratto e, di conseguenza ha un diritto legale a ricevere denaro contante;
- b) le attività da acquisire in conseguenza di un impegno irrevocabile a vendere i beni o servizi non vengono iscritte in bilancio sino a che almeno una delle parti contrattuali non abbia dato esecuzione all'accordo. Ad esempio, un'impresa che riceva un ordine irrevocabile generalmente non iscrive un'attività al momento dell'impegno ma rinvia l'iscrizione sino a che i beni non sono stati spediti o consegnati o i servizi prestati;
- c) un contratto a termine che rientra nell'oggetto dello IAS 39 è registrato come un'attività alla data in cui sorge l'impegno piuttosto che alla data in cui ha luogo il regolamento;
- d) le transazioni future pianificate, di qualsiasi tipologia, non rientrano tra le attività e passività di un'impresa poiché quest'ultima non è divenuta parte del contratto.

14. I CREDITI A BREVE TERMINE

I crediti a breve termine hanno le seguenti caratteristiche:

- a) la loro valutazione non può avvenire tramite il metodo del costo ammortizzato;
- b) nel processo di *impairment* non si procede alla loro attualizzazione;
- c) non è necessaria alcuna valutazione al fair value in quanto il valore contabile è un'approssimazione ragionevole di esso.

Il principio contabile non definisce in modo chiaro i crediti a breve termine²¹; possono essere considerati tali tutti quei crediti per i quali la componente temporale assume scarsa rilevanza in quanto:

- a) la scelta di non applicare ai crediti di breve scadenza il costo ammortizzato è causata dal fatto che la loro valutazione potrebbe risultare molto simile a quella effettuata con il costo storico;
- b) non è prevista l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi nella determinazione del valore realizzabile, poiché il lasso di tempo risulta così breve da rendere trascurabile il risultato ottenuto.

All'interno di questa categoria occorre considerare anche i crediti di breve periodo senza interessi derivanti da vendite di beni e di servizi e i crediti non definiti da una scadenza fissa o determinabile in quanto il fattore temporale non è misurabile. Un esempio può essere quello dei finanziamenti soggetti a revoca, i quali non hanno una scadenza predeterminata e il cui pagamento può essere richiesto in qualsiasi momento da parte del concedente.

15. VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Dopo l'iscrizione iniziale, i crediti devono essere valutati al costo ammortizzato usando il tasso d'interesse effettivo salvo che non siano stati classificati nelle categorie Fair value through profit or loss o Disponibili per la vendita per le quali la misurazione, come abbiamo visto, deve avvenire al fair value.

Nell'ipotesi in cui si debba valutare un'attività con il metodo del fair value ma non sia presente un mercato di riferimento, la determinazione del suo valore sarà pari alla sommatoria dei fair value dei suoi componenti. Per la determinazione del valore occorre utilizzare una tecnica di valutazione che può includere riferimenti a transazioni recenti, titoli simili o modelli valutativi interni.

²¹ La definizione di attività corrente viene data dallo IAS 1: un'attività deve essere classificata come corrente quando essa è posseduta per essere negoziata o si suppone debba essere realizzata entro 12 mesi dalla data di bilancio.

16. PERDITE SU CREDITI

Anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali *las* disciplinati dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, il regime di deducibilità, ai fini fiscali, delle perdite su crediti è stato rivisitato per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 analizzate al precedente paragrafo 10.1.3.

Per questi soggetti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

A questo riguardo sono considerati “eventi estintivi” gli eventi che, determinando il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi al diritto di credito, comportano, secondo il sistema contabile *las compliant* (las n. 39, paragrafi 14-42), la cancellazione del credito stesso dal bilancio dell’impresa (c.d. *derecognition*).

In particolare, in base allo IAS n. 39 (paragrafi 17 e seguenti), un’attività finanziaria (categoria che ricomprende anche i crediti) può essere cancellata se:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono;
- l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria;
- l’impresa mantiene tutti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

La nuova disciplina introdotta dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 ha, dunque, previsto che la deducibilità fiscale delle perdite su crediti registrate da soggetti *las adopter* viene riconosciuta in occasione della cancellazione di un credito dal bilancio quando la stessa viene correttamente eseguita sulla base degli IAS. Ciò in considerazione del fatto che gli elementi costitutivi della *derecognition* integrano gli “elementi certi e precisi” previsti dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

Tenuto conto di quanto sopra, fatte salve le modifiche introdotte dall’articolo 6, comma 18, del disegno di legge di stabilità 2014 analizzate al precedente paragrafo 10.1.3, appare evidente la disparità di trattamento tra le imprese i soggetti IAS *adopter* e i soggetti che, invece, adottano i principi contabili nazionali OIC. Infatti, nella circolare n. 26/E/2013 è stato precisato che per i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali “*la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, può attuarsi solo nelle ipotesi in cui possano considerarsi soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR*”.

Infine, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013, resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti attraverso l’applicazione dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/73 mediante la dimostrazione della mancata inerenza delle perdite su crediti in quanto derivanti dal compimento di operazioni aventi natura antieconomica che dissimulano l’esistenza di atti di liberalità.

17. IMPAIRMENT TEST

Lo IAS 39 richiede che la società, al termine di ciascun esercizio amministrativo, debba valutare se l’attività finanziaria abbia subito perdite di valore. In questo caso si dovrà procedere alla svalutazione dell’attività.

Occorre precisare che tutte le attività finanziarie, tranne quelle appartenenti alla categoria *Fair value through profit or loss*, devono essere sottoposte all’*impairment test* per determinare se vi sono oggettive evidenze che possono far ritenere non interamente recuperabile il valore dell’attività.

Il principio contabile afferma che il prerequisito per la determinazione dell’*impairment* dopo la rilevazione iniziale può derivare da uno o più fatti, intervenuti dopo la prima iscrizione, che hanno determinato un

impatto negativo sui flussi di cassa futuri. D'altro canto, le perdite attese a seguito di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non devono essere incorporate in questo tipo di test.

La perdita di valore può derivare sia da un evento specifico sia da una serie di diversi elementi; il principio contabile fornisce un'elencazione di eventi che possono causare una perdita di valore di un'attività finanziaria:

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o dell'obbligato;
- violazione degli accordi contrattuali, quali l'inadempimento di una parte;
- probabilità che il debitore dichiari il fallimento o che acceda ad altre procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria a causa di difficoltà a livello finanziario dell'emittente;
- diminuzione misurabile nei flussi di cassa stimati di un gruppo di attività finanziarie.

La valutazione dell'*impairment* può avvenire secondo due modalità:

- *metodo analitico*: viene utilizzato quando l'attività risulta particolarmente significativa da richiedere un *impairment* specifico;
- *metodo sintetico* (consentito ma non prescritto dal principio contabile): viene utilizzato per le attività che non risultano significative. Esse, prima di effettuare l'*impairment test*, vengono raggruppate in classi omogenee.

Quando, all'interno di un gruppo di attività valutate collettivamente, vengono identificate in modo specifico perdite di valore, queste attività devono essere rimosse dal gruppo e assoggettate a valutazione analitica.

Nel caso in cui, in un esercizio successivo, l'ammontare della riduzione di valore diminuisca, può essere rilevata una ripresa di valore a condizione che la diminuzione sia collegata ad un evento verificatosi dopo la precedente svalutazione. Ciò sta a significare che un errore o una previsione soggettiva della stima non supportata da fatti o eventi successivi non possono generare una ripresa di valore.

La rivalutazione di un credito può essere effettuata sino a ripristinare il valore contabile che lo stesso avrebbe avuto alla medesima data della rivalutazione nel caso in cui la diminuzione di valore non fosse mai stata rilevata.

CATEGORIE	IMPAIRMENT
<i>Fair value through profit or loss</i>	Non è soggetta a svalutazioni derivanti da riduzioni di valore in quanto queste sono in pratica "assorbite" dalla valutazione a fair value.
Prestiti e crediti	Il valore della riduzione è dato dalla differenza tra il valore di carico il valore attuale dei flussi finanziari determinato usando il tasso effettivo. La riduzione di valore è imputata a conto economico.
Disponibili per la vendita	Il valore della riduzione è determinato dalla differenza tra il costo d'acquisto e il fair value corrente al netto di ogni perdita precedentemente rilevata a conto economico. Se una riduzione nel fair value è stata inizialmente rilevata a patrimonio ma esiste evidenza oggettiva che l'attività ha subito una diminuzione di valore, tale riduzione cumulata dovrà essere stornata e rilevata nel conto economico anche se l'attività non è stata dismessa.

18. TRANSIZIONE AGLI IAS

Nel momento di prima applicazione dei principi contabili internazionali le imprese devono verificare se ogni voce del bilancio rispetta i criteri dettati dagli IAS relativi all'iscrizione e valutazione, nonché procedere, ove necessario, alla riclassificazione del bilancio.

I fattori che incidono nella verifica della contabilizzazione di un credito riguardano l'analisi di eventuali oneri o proventi direttamente riconducibili alle singole transazioni, lo scorporo di eventuali contratti derivati impliciti e la verifica del rispetto dei requisiti per il riconoscimento o la cancellazione dal bilancio.

Il bilancio redatto secondo gli IAS contiene una prima suddivisione tra:

- a) *attività correnti*, il cui realizzo è previsto nell'arco dei 12 mesi dalla presentazione del bilancio. In tale categoria verranno iscritti i crediti a breve termine;
- b) *attività non correnti*, il cui realizzo è previsto in un arco temporale più lungo. All'interno di questa classe verranno iscritti i crediti con una scadenza che supera i 12 mesi.

Una seconda distinzione tra le due macro-classi prevede che i crediti vengano suddivisi in:

1. prestiti e crediti;
2. fair value through profit or loss;
3. disponibili per la vendita; si presume che all'interno di questa classe vi siano solo i crediti a breve termine.

La possibilità di utilizzare queste tre categorie anche in sede di prima applicazione degli IAS, derogando lo IAS 39 - il quale prevede l'utilizzo di queste classificazioni solo al momento della rilevazione iniziale del credito -, è confermata dall'IFRS 1.

Per i crediti che non vengano classificati nella categoria FVTPL è necessario verificare la presenza di costi o proventi da portare ad incremento o riduzione del valore di iscrizione per poter determinare il costo ammortizzato.

I fattori che incidono nella verifica che la contabilizzazione di un credito sia coerente con le disposizioni dei principi contabili internazionali riguardano:

- l'analisi di eventuali oneri o proventi direttamente riconducibili alle singole transazioni;
- lo scorporo di eventuali contratti derivati impliciti;
- la verifica del rispetto dei requisiti per il riconoscimento o la cancellazione dal bilancio.

La valutazione dei crediti classificati nella categoria Prestiti, Crediti e altre passività finanziarie deve avvenire secondo il metodo del costo ammortizzato. Pertanto i crediti a lungo termine per i quali, alla data di transizione agli IAS, siano stati rilevati oneri o proventi da ricondurre ad essi occorre determinare il costo non ammortizzato. La differenza che scaturisce tra il valore iscritto precedentemente e quello attuale deve essere imputata a una riserva di patrimonio netto riferita alla transazione.

Per quanto riguarda i crediti disponibili per la vendita e quelli classificati nella categoria fair value through profit or loss, il valore deve essere calcolato con il metodo del fair value; anche in tale caso le differenze derivanti dalla diversa determinazione del credito devono essere iscritte in una riserva di patrimonio netto riferita alla transazione.

I crediti classificati all'interno della classe *Prestiti e crediti disponibili* per la vendita devono essere sottoposti all'impairment test per determinare le eventuali perdite di valore.

Per quanto riguarda le possibili perdite di valore, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali si devono suddividere i crediti in due distinte classi:

- a) crediti di un importo significativo; essi verranno valutati tramite il metodo analitico individuando singolarmente ogni perdita di valore;
- b) crediti di importo basso per i quali la valutazione dovrà essere fatta per masse raggruppando i crediti in categorie omogenee in termini di rischio.

Il passo successivo da effettuare sarà quello di verificare che le metodologie seguite per il calcolo delle perdite di valore siano coerenti con i criteri dettati dallo IAS 39.

Nell'ipotesi in cui la metodologia di determinazione dell'impairment debba essere modificata, tale variazione deve essere ricondotta tra gli effetti di prima applicazione dei principi contabili internazionali e, quindi, i relativi effetti possano essere imputati in una riserva di patrimonio netto.

Infine, per completezza, è necessario trattare il caso del trasferimento di un credito ovvero di un'attività finanziaria da parte della società.

A tal riguardo il principio contabile IAS n. 39, paragrafi 20-21, prevede che, nell'ipotesi di trasferimento di un'attività finanziaria, la società trasferente deve valutare il grado di conservazione dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria stessa.

Nello specifico possono verificarsi tre diverse situazioni:

- *la società trasferisce tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà dell'attività*: in questo caso occorrerà eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente le attività o passività derivanti o mantenute a seguito del trasferimento;
- *la società mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività*: in questo caso si dovrà continuare a rilevare l'attività finanziaria;
- *la società non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività*: in questo caso occorrerà determinare l'eventuale mantenimento del controllo dell'attività finanziaria. Si prospettano così due sottocasi:
 - la società non ha mantenuto il controllo: in questo caso occorrerà eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;
 - la società ha mantenuto il controllo: in questo caso l'attività finanziaria dovrà continuare ad essere rilevata nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici è valutato effettuando un confronto dell'esposizione della società, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. Pertanto è possibile affermare che:

- una società mantiene tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione in relazione ai flussi finanziari legati all'attività ceduta non cambia in modo significativo per effetto del trasferimento (per esempio perché la società ha venduto un'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo);

- una società ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un'attività finanziaria se la sua esposizione in relazione ai flussi finanziari legati all'attività finanziaria non è più significativa (per esempio in quanto la società ha venduto un'attività finanziaria soggetta solo a un'opzione di riacquisto al suo *fair value* al momento del riacquisto).

Sul punto, è interessante rilevare che i principi contabili nazionali, non prevedono analoghi requisiti per l'eliminazione delle attività, e ciò crea non pochi problemi in sede di transizione agli IAS. In questo senso, infatti, nell'ipotesi di cessione dei crediti con la clausola "pro-soluto":

- i principi contabili nazionali consentono l'integrale eliminazione del credito dal bilancio, ancorché la società, a fronte della cessione, mantenga dei rischi connessi ai flussi finanziari legati all'attività ceduta;
- (viceversa) i principi contabili internazionali riconoscono la necessità di mantenere il credito in bilancio nonostante la cessione dello stesso alla clausola "pro-soluto".

Il diverso trattamento contabile sopra delineato può comportare, in sede di prima adozione dei principi internazionali, problemi pratici e risvolti non trascurabili, anche dal punto di vista fiscale. A tal riguardo segnaliamo la risoluzione 16 maggio 2007 n. 100/E, in cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti fiscali derivanti da una situazione simile a quella sopra descritta (trattando il caso di una cessione di crediti operata da una banca con formula pro-soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione) sottolineando, in particolare:

- l'irrilevanza sul piano fiscale dell'operazione di ripristino del valore dei crediti (in precedenza già eliminati in bilancio);
- (conseguentemente) la nascita di un fenomeno di "doppio binario" tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali nell'ipotesi di ripristino dei crediti in bilancio.